

Le misure patrimoniali ablatorie: presupposti, terzi interessati e l'ipotesi dell'«impresa mafiosa»¹

di Luca Tescaroli

procuratore della Repubblica, Prato

INDICE

Premessa	2
Capitolo I - Sui presupposti delle misure ablatorie patrimoniali	4
1. La natura e l'individuazione dei presupposti normativi e giurisprudenziali: la condizione di pericolosità e la perimetrazione della stessa, la sproporzione tra i valori dei beni confiscati e i redditi dichiarati, la provenienza dei beni dall'impiego di proventi di natura illecita, la proporzione tra il confiscato e il provento dei delitti	4
2. Perimetrazione cronologica: il concetto di disponibilità in relazione a beni dinamici.....	7
3. I beni acquistati subito dopo il momento iniziale di pericolosità e quelli acquistati dopo il momento finale.....	8
4. L'individuazione delle condotte criminose idonee a integrare idonea base legale	9
5. Delitti di tentativo.....	9
6. Competenza per territorio.....	10
7. Gli elementi di fatto e i sufficienti indizi, le acquisizioni da porre a disposizione del Tribunale.....	12
8. Gli esiti delle intercettazioni preventive e delle prove non utilizzabili	13
9. La concreta possibilità di proporre simultaneamente la misura di prevenzione personale e la misura patrimoniale.....	14
10. Le misure di prevenzione patrimoniali nei reati fiscali	14
11. Sequestri in bianco o al buio	17
12. La confiscabilità dei beni privi di valore.....	17
13. Esecuzione del sequestro e della confisca all'estero	18
14. L'applicazione ai procedimenti di misure di prevenzione delle previsioni in ordine alla diffusione di informazioni e ai rapporti tra Procuratore della Repubblica e polizia giudiziaria, di cui al d.lgs. n. 188/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2016/343, relativo al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza.....	20
Capitolo II - Sui terzi interessati	21
1. La disciplina e i principi generali.....	21
2. I limiti di rivendicazione del terzo intestatario fittizio: la legittimazione esclusiva a dimostrare l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati	23
3. Sequestro/confisca dei beni concessi in leasing e tutela dei diritti dei terzi in buona fede	24
4. Il momento di celebrazione dell'udienza di verifica dei crediti	25
Capitolo III - Sull'ipotesi dell'«impresa mafiosa»	25
1. La confusione tra componenti lecite e componenti illecite nella prassi giurisprudenziale: principi generali.....	25
2. La non commistione tra il patrimonio e i redditi del proposto e quelli delle imprese riconducibili allo stesso	26

¹ Relazione svolta il 4 giugno 2026 al corso *Misure di prevenzione* (SSM sede di Reggio Calabria, 3-5 giugno 2026).

3. La confisca di partecipazioni sociali. Sulla commistione di risorse lecite e illecite nelle società e sul significato della valenza inquinante ai fini del sequestro e della confisca delle stesse, riferibili a persone giuridiche costituite in data antecedente all'inizio della pericolosità sociale del proposto..... 27
4. L'applicabilità dell'accessione invertita ai beni immobili (terreno e immobile) e ai beni dinamici (beni costituiti in azienda)31
5. L'imprenditore che si rapporta con i sodalizi mafiosi e l'individuazione del concetto di appartenenza all'associazione mafiosa: il legame con un esponente mafioso, la sottoposizione a estorsione e il correlato sostegno dalla cosca che ne favorisce l'espansione, il rito di affiliazione in assenza di una sua effettiva attivazione per conto o nell'interesse dell'associazione 33

Premessa

Il modello di giudizio di prevenzione si basa oggi su **un autonomo giudizio di pericolosità²** che mutua sempre più i canoni valutativi della cognizione, pur utilizzando forme di presunzione relative e mantenendo difformità rispetto al giudizio di merito sulla prova indiretta o indiziaria (non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 c.p.p., né le chiamate in correità e in reità devono essere sorrette da riscontri individualizzanti, come viene ribadito da ultimo dalle S. U. 27.03.2025, con motivazione depositata il 5.09.2025, ricorrenti Putignano e altri). Richiede spesso, infatti, per i giudici indizi gravi, precisi e concordanti ed è stato giurisdizionalizzato; è caratterizzato da attenta tutela delle garanzie dei proposti e dei terzi coinvolti. E presenta il vantaggio di una tempistica di trattazione ragionevole, molto più ridotta rispetto al processo penale.

Invero, tra il procedimento di prevenzione e il processo penale sussistono profonde differenze funzionali e strutturali. Nel primo si giudicano condotte sulla base delle quali sviluppare una prognosi di pericolosità sociale, mentre nel secondo si accertano singoli fatti da rapportare a tipici modelli di antigiuridicità, secondo la regola probatoria dell'oltre ogni ragionevole dubbio (rif. sent. Corte Costituzionale n. 24/2019 e n. 21/2012). Distinto è il parametro valutativo quanto all'associazione di tipo mafioso, posto che per il giudizio di prevenzione è sufficiente la dimostrazione di essere "indiziati di appartenere all'associazione di cui all'art. 416 bis c. p." e non la più rigorosa dimostrazione della "partecipazione". Il giudice del procedimento di prevenzione può avvalersi di elementi probatori e indiziari non smentiti in sede penale per giungere a dimostrare la pericolosità personale di taluno, sebbene sulla base di quegli stessi elementi egli sia stato assolto nel processo penale, che finisce per non ostacolare l'applicazione della MP, sempre che l'esistenza del fatto non sia stata esclusa nella sua ontologica sussistenza.

Con riferimento alle misure ablative del sequestro e della confisca di prevenzione senza condanna - che assume una **finalità non punitiva, ma preventiva e ripristinatoria**, incide sul diritto di proprietà ed è volta ad impedire l'arricchimento ingiusto - si coglie una forte spinta al ridimensionamento in alcune pronunce nazionali e della Corte europea³, da parte dell'avvocatura e della dottrina. Si impone al riguardo una riflessione di carattere storico sulla genesi criminale che rappresentò il fondamento della normativa che ci occupa, per apprezzare compiutamente l'importanza degli strumenti della prevenzione patrimoniale.

² Al fine di far comprendere come il giudizio di prevenzione possa discostarsi da quello del processo penale, è interessante il caso dell'imprenditore alberghiero Francesco Rastelli, risultato operare in provincia di Pistoia, legato al clan camorristico dei Formicola di Napoli- San Giovanni a Teduccio. Questi è stato assolto nel processo penale di I grado, condannato in quello di secondo grado e la Corte di Cassazione ha annullato la condanna per tardiva proposizione dell'atto d'appello. Il Tribunale della prevenzione di Firenze ha proceduto ad autonoma valutazione delle risultanze acquisite nel corso del processo e le ha poste a fondamento della misura di prevenzione della confisca con decreto del 5 maggio 2021. Il provvedimento è diventato definitivo, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione della seconda sezione n. 30452 del 22 maggio 2024, pres. Luciano Imperiale, relatore Emanuele Cersomino. La Corte di Cassazione ha, poi, dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dalla difesa Rastelli, ex art. 625 bis c. p. p., con sentenza della VI sezione n. 9448 del 22 gennaio 2025, depositata in cancelleria il 7 marzo 2025, pres. Ercole Aprile, relatore Benedetto Paternò Raddusa.

³ Di recente la prima sezione della Corte EDU, con la sentenza depositata il 25 settembre 2025, Isaia e altri contro Italia.

È la ferocia delle gesta dei corleonesi – che ha rappresentato il fondamentale elemento di traino per giungere al varo della normativa che oggi si vorrebbe ridimensionare – che credo sia necessario riportare alla memoria. Il germe della scellerata violenza dei Corleonesi prese le mosse nel 1977, con il progetto di uccisione di Giuseppe Di Cristina, il rappresentante della provincia mafiosa di Caltanissetta (che si concretizzò nell’uccisione di due suoi guardiaspalle Giuseppe Di Fede e Carlo Napolitano) ed esplose nel corso dei primi anni Ottanta che videro l’eliminazione fisica o, comunque, l’emarginazione dei rivali. Una lunga scia di sangue, con migliaia di vittime e l’abbattimento di numerosissimi esponenti delle istituzioni. Le ultime tappe furono il 30 aprile 1982, con l’uccisione del segretario regionale del partito comunista Pio La Torre; il 16 giugno 1982 la strage della circonvallazione (nel corso della quale morì il boss Alfio Ferlito e tre carabinieri. Mentre stavano trasferendo a bordo di un furgone il mafioso del carcere di Enna a quello di Trapani); il 3 settembre 1982, l’uccisione del prefetto di Palermo Carlo Alberto dalla Chiesa (che giunse a Palermo la sera del giorno in cui fu ucciso La Torre, raccogliendo l’invito del Ministro dell’Interno Virginio Rognoni e del Presidente del Consiglio Giovanni Spadolini di anticipare il suo insediamento quale prefetto della città di Palermo), della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente di scorta Domenico Russo.

Solo dopo quest’ultima strage veniva approvata la legge Rognoni-La Torre che introduceva le misure di prevenzione patrimoniali, che hanno previsto la possibilità di sequestrare e confiscare i beni, anche solo sulla base di un giudizio di pericolosità sociale, senza che prima fosse intervenuta una sentenza penale di condanna,

La presentazione del disegno di legge che incorporava le misure di prevenzione patrimoniali è stata la principale causa dell’omicidio proprio di uno dei proponenti, l’onorevole Pio La Torre,

E va ricordato anche che - tra le riflessioni, le esperienze e gli studi che il disegno di legge Rognoni-La Torre raccoglieva - vi erano quelli del giudice istruttore di Palermo Rocco Chinnici (a sua volta assassinato a Palermo il 29 luglio 1983, con un’autobomba) e dagli appartenenti al pool da lui diretto, fra i quali, Giovanni Falcone, il quale entrò a farne parte tra il 1979 e il 1980. Dopo quasi un decennio (il 23 maggio 1992) anche Falcone venne assassinato nella c.d. strage di Capaci, con la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta (Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani). Egli era convinto assertore dell’importanza di impiegare gli strumenti ablativi del sequestro e della confisca di prevenzione.

Quando si affrontarono i temi di questo corso è bene tenere presente i prezzi che sono stati pagati per ottenere gli strumenti di cui disponiamo e di cui discutiamo e per raggiungere i risultati che oggi abbiamo ottenuto e che quotidianamente devono essere consolidati, a fronte di perplessità e di dubbi espressi dagli ambienti più diversi.

Con le stragi terroristiche eversive del biennio 1993-94, i mafiosi, impegnati a ripristinare le condizioni di vivibilità dell’organizzazione Cosa nostra, mirarono a incidere sulla politica legislativa affidata dalla costituzione al Parlamento e al Governo. Uno degli obiettivi che volevano raggiungere con le stragi era quello di eliminare proprio la normativa sui sequestri e sulle confische, segno evidente di quanto siano temute dagli appartenenti alle consorterie mafiose.

Anche le alte Corti europee, da molti citate a intermittenza, secondo le mutevoli convenienze del momento, hanno riconosciuto la particolarità della realtà fenomenologica criminale italiana. L’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, nella risoluzione n. 2218 del 26 aprile 2018, ha qualificato la confisca senza condanna (*“non-conviction based confiscation”*) come il *“modo più realistico per gli Stati di affrontare l’enorme e inesorabilmente crescente potere finanziario della criminalità organizzata al fine di difendere la democrazia e lo stato di diritto”*. La confisca senza condanna di patrimoni *“ingiustificati”*, modellata sulle misure di prevenzione patrimoniali italiane, è entrata ufficialmente a far parte del diritto dell’UE con la direttiva 2024/1260, che ha riconosciuto *“l’imprescindibile necessità per contrastare una criminalità economica sempre più pervasiva e sofisticata”*.

Oggi la sede romana della Scuola della Magistratura si trova proprio all’interno di un appartamento con vista sulla Fontana di Trevi, confiscato a Ernesto Ditallevis⁴, strettamente legato alla c. d. banda

⁴ A seguito di decreto di sequestro, emesso dal Tribunale di Roma il 26 gennaio 2025, la cui motivazione è stata depositata in cancelleria il 28 aprile 2015. Il procedimento è stato definito con la sentenza della Corte di Cassazione VI sez. n. 1268 del 4 luglio 2019, la cui motivazione è stata depositata in cancelleria il 6 dicembre

della Magliana. Come ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'atto dell'inaugurazione, la scelta di trasformare quel luogo privilegiato da ostentazione dell'illegalità a sede dell'organismo che cura la formazione assume un alto valore simbolico.

Capitolo I - Sui presupposti delle misure ablative patrimoniali

1. La natura e l'individuazione dei presupposti normativi e giurisprudenziali: la condizione di pericolosità e la perimetrazione della stessa, la sproporzione tra i valori dei beni confiscati e i redditi dichiarati, la provenienza dei beni dall'impiego di proventi di natura illecita, la proporzione tra il confiscato e il provento dei delitti

Le misure di prevenzione patrimoniali incidono sulla libertà di iniziativa economica e sul diritto di proprietà, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e convenzionale (art. 1 Prot. Add. CEDU)⁵ e hanno, va ribadito, una natura **ripristinatoria e non punitiva**, in quanto **mirano a garantire che il crimine non paghi e a prevenire l'ingiusto arricchimento**⁶, sottraendo all'individuo interessato e ai terzi che non abbiano un valido diritto sui beni da confiscare i profitti derivanti da attività criminali. Dunque, presentano vari elementi che **le rendono comparabili alle misure civili**, piuttosto che alle sanzioni di natura penale⁷. Il loro scopo è, infatti, quello di rimuovere dal circuito economico legale beni acquisiti illecitamente, sicché il nucleo portante delle stesse finisce per ruotare attorno ai beni, come traspare dalla circostanza che può essere disposta anche nei confronti dei beni appartenenti a terzi che li abbiano ereditati o acquistati.

La confisca di prevenzione e il prodromico sequestro possono essere applicati **disgiuntamente** dalla sorveglianza speciale (anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione personale), a prescindere dalla verifica della **pericolosità attuale** del proposto (art. 18, comma 1, d. l. vo 159/2011 CAM) e anche ove il soggetto pericoloso sia **deceduto** (in tal caso i destinatari saranno gli eredi o gli aventi causa e se il proposto è già deceduto l'azione può essere avviata entro cinque anni da tale momento) o **infermo di mente**⁸, o in caso di **assenza, residenza o dimora all'estero** della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura.

Ai sensi dell'art. 18, co. 4, cod. antimafia, *“in caso di assenza, residenza o dimora all'estero del proposto, il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato o proseguito relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”*.

2019 (pres. Giorgio Fidelbo, relatore Ersilia Calvanese), che ha sancito l'irrevocabilità della confisca di prevenzione, sul presupposto della pericolosità qualificata di Ernesto Diotallevi, inquadrato nella categoria dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) d. lgs 6 settembre 2011, n. 159.

⁵ I presupposti e condizioni applicative sono state approfondite e specificate nel corso di una lunga e complessa evoluzione e sistematizzazione della materia ad opera della dottrina e, soprattutto, della giurisprudenza di legittimità (tra tutte si veda: Cass., Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014, dep. 02/02/2015, Spinelli), costituzionale (Corte cost., n. 2 del 1956; n. 11 del 1956; n. 177 del 1980; n. 335 del 1996; n. 487 del 1995; n. 486 del 1995; n. 465 del 1993; n. 24 del 2019) e convenzionale (si vedano: sentenza CEDU del 6/11/1980, Guzzardi c. Italia; sentenza CEDU del 22/2/1994, Raimondo c. Italia; sentenza CEDU del 15/06/1999, Prisco c. Italia; sentenza CEDU Grande Camera del 23/2/2017 nel caso De Tommaso c. Italia; in ordine alla natura non sanzionatoria ma preventiva delle misure di prevenzione italiane in base ai criteri elaborati con le sentenze 08/06/1976, Engel c. Paesi Bassi; 9/1/1995, Weich c. Regno Unito; 30/8/2007, Sud Fondi c. Italia ed altre; si vedano inoltre: sentenza CEDU del 7/5/2011, Capitani e Campanella c. Italia; del 2/2/2010, Leone c. Italia; del 5/1/2010, Bongiorno c. Italia; dell'8/7/2008, Perre c. Italia; del 13/11/2007, Bocellari e Rizza c. Italia in tema di pubblicità dell'udienza di prevenzione).

⁶ Sentenze Corte Costituzionale n. 24/2019, prima, e Cedu, sez. I, 20 gennaio 2025-13 febbraio 2025 Garofalo e altri.

⁷ Le misure di prevenzione patrimoniali vengono accostate alla confisca allargata di cui all'art. 240 bis c. p., inquadrata nello schema di una misura di sicurezza atipica e fondata su una presunzione relativa di illecita provenienza dei beni sproporzionati rispetto alle disponibilità illecite del condannato per determinati reati spia e che trovano un limite intrinseco nel criterio della ragionevolezza temporale dell'accumulo. Prescindono entrambe da un nesso eziologico tra il bene e uno specifico reato. Cfr. sent. Cass 12 novembre 2025, n. 3220/2025.

⁸ Corte Cost., sent. 6 giugno-17 luglio 2017, n. 208.

Alla stregua del tenore letterale della norma in tali casi oggetto di confisca – contrariamente alla regola generale fissata dall'art. 24 c. 1 Cam potrebbero essere solo i beni di provenienza illecita. La Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione razionale della previsione stabilendo che *“per quanto, riguarda, invece, la misura di prevenzione patrimoniale, la sua applicazione risulta possibile nei confronti del soggetto residente all'estero in riferimento ai beni che siano ritenuti nel rispetto del parametro della correlazione temporale derivanti dall'attività illecita, anche ove il criterio di accertamento della derivazione risulti essere quello della sproporzione tra valore dei beni e redditività lecita del periodo”*⁹.

L'azione di prevenzione può essere iniziata o proseguita in caso in cui il proposto sia sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

Nell'assetto delineato dalla sentenza Corte Cedu-Grande Camera del 23 febbraio 2017 (De Tommaso c/Italia) e dalla sentenza della Corte Cost. n. 24 del 2019, occorre una **"idonea base legale"** delle misure di prevenzione e la **"proporzionalità"** della misura rispetto ai legittimi obiettivi di prevenzione, in quanto le stesse incidono in modo significativo sui diritti di proprietà e di iniziativa economica tutelati a livello costituzionale e convenzionale CEDU. E ciò implica che la legittima restrizione a tali diritti sia subordinata alla **previsione tramite legge che possa consentire ai destinatari "di prevedere la futura possibile applicazione di tali misure"**, vale a dire *"di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l'applicazione delle misure stesse"*¹⁰.

Dunque, nessuna misura di prevenzione può essere applicata ove manchi una congrua ricostruzione di fatti idonei a determinare l'**inquadramento del soggetto preposto in una delle categorie specifiche di pericolosità** (si noti che la pericolosità non si identifica con la recidiva) espressamente tipizzate dal legislatore agli art. 1 e 4 d. l. vo 6 settembre 2011, n. 159 CAM (principio di determinatezza-tassatività). Si è affermato che in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, *“devono presentare il triplice requisito – da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione – per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo”*¹¹.

Vi sono due categorie di pericolosità che possono coesistere in capo a un medesimo proposto, che vanno correlate alla misura di prevenzione patrimoniale:

- **qualificata** che ruota attorno agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 bis c. p., a uno dei reati di cui all'art. 51 c. 3 bis c. p. (fra i quali, l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452 quaterdecies e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis c. p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo – non essendo richiesta espressamente la contestazione dell'art. 416 bis.1 c. p. può applicarsi anche in relazione a fatti commessi prima del 1991, data di introduzione della specifica aggravante di mafia, associazioni a delinquere semplice finalizzata alla tratta di persone, alla contraffazione, all'introduzione nello Stato e commercializzazione di prodotti con segni falsi e al delitto di cui all'art. 12 quinquies c. 1 d. l. 8 giugno 1992, trasfuso nel 512 bis c. p., vale a dire il trasferimento fraudolento di valori);
- **generica** (che va correlata alla previsione della l. b dell'art. 1 d. l. vo 159/2011: si riferisce ai soggetti per i quali, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto (non essendo sufficienti meri indizi), che vivano abitualmente (e quindi per un lasso

⁹ Cass., sez. 1, 5 giugno (dep. 3 novembre) 2023, n. 44214, Bolondi; in senso contrario, in passato, Cass., sez. IV, 8 novembre (dep. 2 dicembre 2016), n. 51640, Hu. Cass., sez. 1, 5 giugno citata ha aggiunto che *“la residenza all'estero del soggetto proposto (lì dove vi siano manifestazioni di pericolosità sul territorio nazionale) è una condizione presa in esame dal legislatore allo scopo di evidenziare come non risulti possibile la sottoposizione del soggetto alla misura personale”*.

¹⁰ Corte Cost. n. 24/2019.

¹¹ Cass. Sez. 5, Sentenza n. 182 del 30/11/2020 Cc. (dep. 05/01/2021) Rv. 280145, Presidente Stefano Palla, estensore e relatore Angelo Caputo, imputato Vincenzo Zangrillo.

temporale significativo della vita del proposto), anche in parte, con i proventi di attività delittuose (e, dunque, non hanno rilievo le contravvenzioni).

Il presupposto giustificativo della confisca di prevenzione – e pertanto dello stesso sequestro – è la ragionevole **presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di natura illecita**¹².

Sono confiscabili i beni di cui il proposto “risulti essere **titolare o avere la disponibilità**” (art. 24 d. lg.vo 159/2011 Cam), anche per interposta persona, cioè indiretta. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno statuito che “*la disponibilità dei beni in capo al soggetto indiziato di pericolosità [...] non è riconducibile, secondo una pacifica linea interpretativa, esclusivamente alla presenza di una relazione materiale o naturalistica, ma va rigorosamente accertata con riferimento a tutte le situazioni nelle quali l'utilizzo dei beni, pur formalmente schermato attraverso l'interposizione di un terzo, ricade nella sfera degli interessi economici o comunque nella signoria di fatto del proposto, che ne risulti essere l'effettivo dominus, potendone determinare la destinazione o l'impiego*”.¹³ Rivelano i meccanismi frodatori, oltre che dell'interposizione fittizia, anche quelli di interposizione reale, allorquando il proposto trasferisce o intesta il bene all'interposto, ma con l'accordo fiduciario sottostante che detto bene sarà detenuto, gestito e amministrato nell'interesse del *dominus* e secondo le sue direttive, ovvero la costituzione del trust, del fondo patrimoniale, che possono essere sequestrati ove il proponente dimostri che sono in realtà simulati. Di regola l'interposizione del terzo deve essere rigorosamente provata dall'accusa. Con l'**art. 26 c. II è stata prevista una presunzione**, valida fino a prova contraria (quindi, iuris tantum), di interposizione di persona, per i trasferimenti e intestazioni, intervenuti nei due anni precedenti la proposta della misura di prevenzione, a titolo oneroso, se effettuati a favore di soggetti particolarmente vicini al proposto, e a titolo gratuito e fiduciario, se effettuati a favore di altri soggetti.

L'art. 19, comma 3, dlgs. 159/2011 prevede che le indagini economico-patrimoniali “*sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente*”. Per costante e condivisibile giurisprudenza, “*l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione*”¹⁴.

Il dato metodologico di giudizio si articola in due momenti: **una prima fase diagnostico-constatativa**, nella quale vengono accertati, con giudizio retrospettivo gli elementi costitutivi di pericolosità attraverso l'apprezzamento dei fatti, costituenti indicatori della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie previste dalla legge; **una seconda fase prognostica**, inerente alla probabilità che il soggetto delinqui in futuro.

L'orientamento giurisprudenziale consolidato richiede, ai fini dell'individuazione dei beni confiscabili, che il cd “giudizio constatativo” di pericolosità si accompagni a una definizione dell'ambito temporale della stessa: la c. d. **perimetrazione cronologica della pericolosità**. Si deve, cioè, delimitare cronologicamente il periodo durante il quale il proposto ha tenuto condotte che ne consentono l'inquadramento in una fattispecie di pericolosità, correlata a un periodo durante il quale il proposto ha presumibilmente commesso reati lucrogenetici. L'ambito cronologico di esplicitazione della pericolosità è, infatti, misura dell'ablazione: può essere oggetto di confisca di prevenzione soltanto un bene che sia stato acquisito da un soggetto che, al momento dell'acquisto stesso, era pericoloso. Va quindi determinato il momento iniziale della pericolosità, e qualora la pericolosità non sia più attuale, anche il momento finale della stessa.

¹² SU 26 giugno 2014- 2 febbraio 2015, n. 4880.

¹³ Cass. Sez. Unite, 22 dicembre 2016 (dep. Il 16 marzo 2017), n. 12621, De Angelis.

¹⁴ Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5184 del 10/11/2015 - Rv. 266247 - 01.

Gli articoli 20 e 24 d. l. vo.159/2011 delineano due distinte tipologie, rispettivamente, di sequestro e di confisca di beni: il **sequestro/confisca per sproporzione**, ovvero il sequestro/confisca per **reimpiego/frutto** di attività illecite.

La **sproporzione** (non necessariamente "notevole" sproporzione) dei beni da confiscare rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, sebbene a partire dal 1993 nel dettato normativo (art. 20 d. l. vo 159/11) assurga a ipotesi alternativa rispetto a quella originariamente prevista, di fatto, in aderenza a quanto ha affermato la Corte Cost. n. 24/2019, **viene utilizzata quale indice per corroborare il compendio degli elementi posti a sostegno dell'origine illecita, e dunque se contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il quale abbia la disponibilità del bene e, in sede di valutazione dei presupposti della confisca, questi non riesca a giustificare la legittima provenienza.**

In definitiva, la sproporzione, in uno alla mancata dimostrazione da parte del proposto della provenienza lecita, è un elemento oggettivo e va sempre correlata al requisito soggettivo, vale a dire la perimetrazione cronologica della pericolosità del soggetto ed è onere del pubblico ministero provarla, mentre è onere della difesa dimostrare con allegazioni l'eventuale legittima provenienza dei beni (una volta istauratosi il contraddittorio). A tal proposito, va rilevato che non è sufficiente che siano stati concessi dei **mutui** al proposto, occorre sussista la ragionevole prospettiva, sulla base delle risorse disponibili da parte sua, di poter pagare le rate. Si sono poi presentati casi in cui il proposto ha assunto di aver acquistato i **beni in virtù di regalie provenienti da genitori o parenti**. In tal caso, occorre accertare la situazione reddituale di costoro per verificare la concreta possibilità di siffatte dazioni.

L'altro criterio previsto dagli artt. 20 e 24 d. l. vo 159/11 per il sequestro e la confisca è costituito dai sufficienti indizi (necessari per configurare la fattispecie di pericolosità qualificata, anche se l'evoluzione interpretativa della giurisprudenza di fatto richiede gravi indizi) o da elementi di fatto (necessari per configurare la fattispecie di pericolosità generica) idonei a far ritenere che i redditi e le attività economiche siano il frutto di attività illecite o che ne possano costituire il reimpiego.

La **legittimazione** alla proposizione della misura di prevenzione patrimoniale spetta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto ove dimora il proposto, al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, al Questore e al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia (art. 17 Cam). Nei casi di pericolosità generica e di indiziati del delitto di cui all'art. 640 bis c. p. o di delitto di associazione per delinquere, finalizzato alla commissione di delitti contro la P. A., nonché dei delitti di maltrattamento e di atti persecutori (per tali ultimi due casi appare non possibile un tale tipo di richiesta) l'iniziativa viene estesa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto (art. 17 c. 2 Cam). La proposta va depositata presso la cancelleria distrettuale competente (art. 5 c. 4 CAM).

Il giudizio di prevenzione ha una durata predefinita, sulla base di indicazioni fissate dall'art. 24 c. II e 27 c. 6 del d. l. vo, che si occupano, rispettivamente, del decreto di sequestro innanzi al tribunale e del provvedimento di confisca innanzi alla corte d'appello.

2. Perimetrazione cronologica: il concetto di disponibilità in relazione a beni dinamici

La Corte di Cassazione tende a essere alquanto stringente sulla perimetrazione cronologica e quindi, già in fase di proposta, occorre tenerne conto, sia per determinare la "sproporzione" del proposto tra fonti e impieghi (che è interna alla perimetrazione e che viene vagliata nel suo divenire con riferimento a ciascun anno e nella forma cumulativa progressiva finale, specificando il valore da attribuire ai segni alternati -positiva e negativa - nel susseguirsi delle annate) sia per determinare il reimpiego (che può essere successivo alla perimetrazione ma deve essere supportato da elementi indiziari congrui). Sono suscettibili di ablazione, in termini generali, **solo i beni acquisiti nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità**. Invero, l'epoca di acquisto del singolo bene non può essere di per sé esaustiva, qualora si tratti di beni suscettibili di modificazioni o, comunque, naturalmente "dinamici" (es. quote sociali, beni aziendali organizzati per attività d'impresa). A titolo esemplificativo un bene acquisito in epoca estranea alla pericolosità e non caratterizzato da sproporzione può diventare confiscabile / sequestrabile ove in epoca di pericolosità emergano movimentazioni / impieghi economico finanziari "sproporzionati" afferenti a quel bene

(come l'acquisto di partecipazioni sociali; conferimenti; finanziamenti del socio; ingenti risorse economiche impiegate per ristrutturazione di un immobile vetusto, come nel caso di un rudere che viene trasformato in una lussuosa villa). Al riguardo, occorre sottolineare che gli artt. 20 e 24 CAM non fanno riferimento al concetto di acquisto in senso proprio, ma a quello di **disponibilità**. In tema di immissione di capitale in attività di impresa, la Corte di Cassazione ha affermato che *“l'immissione di capitali privi di legittima provenienza da parte del soggetto socialmente pericoloso in direzione di un cespite formalmente di proprietà di un terzo, determina la disponibilità sostanziale dello stesso in capo al proposto, utile a giustificare l'ablazione di prevenzione, laddove gli investimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte rispetto al valore del bene”* (Cass, Sez. V, n. 32996/2017). La **sproporzione si traduce in uno degli indizi che corroborano la pericolosità e non assurge ad autonomo e alternativo criterio per ancorare una proposta**. In punto di confisca per reimpiego / frutto di attività illecite, si afferma che è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo *“a quello di manifestazione della pericolosità sociale, ove ricorra una pluralità di indizi fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali della provvista formatasi in detto periodo”*¹⁵ e *“In tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale, purché il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità”*¹⁶.

Concreti indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa consistono nell'assenza o nell'esiguità dei redditi di provenienza illecita e nella significativa entità dei proventi da reato nel periodo di manifestazione della pericolosità, l'effettuazione di finanziamenti o sottoscrizione di aumenti di capitale sociale per importi significativi non giustificati a proprie società.

3. I beni acquistati subito dopo il momento iniziale di pericolosità e quelli acquistati dopo il momento finale

I beni acquistati subito dopo il momento iniziale della pericolosità potrebbero essere stati pur sempre acquistati con risorse lecite, accumulate in un periodo antecedente. Si pensi, ad esempio, a un **imprenditore edile il quale, dopo un decennio di attività “pulita”, decida di entrare in rapporti con una cosca mafiosa**. Ebbene, i beni da costui acquistati il giorno o il mese dopo la stipulazione del suo *pactum sceleris* con la cosca sono stati acquistati con tutta probabilità con le risorse lecite, accumulate precedentemente e, pertanto, non dovrebbero essere confiscabili. In tal senso si è espresso il giudice preposto ad assicurare la nomofilachia, ad avviso del quale, se sono passibili di ablazione solo i beni acquisiti nel periodo di pericolosità, ciò non toglie che *“le risorse esistenti già in epoca precedente, e in relazione alle quali non sussistano specifici elementi da cui desumerne altrimenti l'illiceità, possono offrire giustificazione della “legittima provenienza” dei cespiti ottenuti mediante il loro impiego, anche nel periodo di pericolosità”*¹⁷.

Invero, anche i beni acquistati (*subito o comunque*) *dopo il momento finale* della pericolosità (nell'ipotesi di pericolosità non più attuale) potrebbero essere stati acquistati con risorse illecitamente accumulate nel periodo precedente. Si pensi, a titolo esemplificativo, a un soggetto portatore di pericolosità generica o qualificata, che abbia commesso l'ultima attività delittuosa il 21 marzo 2023, come attestato da sentenza di condanna definitiva, e che acquisti un immobile qualche mese dopo: ebbene, è ragionevole ritenere che tale immobile sia stato acquistato con una provvista accumulata durante il periodo in cui era pericoloso, sicché, ove ricorra *“una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi”* della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali

¹⁵ Cass., sez. I, n. 12329/2020.

¹⁶ Cass. sez. 6, Sentenza n. 36421 del 06/09/2021 Cc. (dep. 07/10/2021) Rv. 281990 - 01, Presidente Anna Criscuolo, estensore e relatore Benedetto Paternò Raddusa, imputato Antonino Palmeri.

¹⁷ Cass., sez. VI, 17 maggio (dep. 27 giugno) 2017, n. 31634, Lamberti

dalla provvista formatasi nel periodo di compimento delle attività criminali, anche tale immobile andrebbe confiscato¹⁸.

Momento iniziale e momento finale della pericolosità quale misura cronologica della confisca di prevenzione non possono, quindi, essere, sempre e in ogni caso, concepiti in termini puntiformi ed eccessivamente rigidi (cioè in termini di un preciso giorno, mese e anno di calendario)¹⁹.

4. L'individuazione delle condotte criminose idonee a integrare idonea base legale

I primi dati che si esaminano all'atto dell'iscrizione dei procedimenti di prevenzione sono il certificato dei carichi pendenti (che evidenzia solo i procedimenti in essere nella sede giudiziaria ove è rilasciato), il certificato del casellario giudiziale (che offre un quadro nazionale completo dei precedenti definiti con sentenze passate in giudicato e con decreto o sentenze applicative delle misure di prevenzione divenute irrevocabili), le ordinanze di custodia cautelare e le sentenze, al fine di verificare se il soggetto sia risultato coinvolto in delitti spia idonei a produrre ricchezza illecita (lucrogenetici). È certamente un elemento fondamentale se il soggetto da proporre risulti aver percepito un profitto, se sussista un prodotto o un prezzo di reato e il loro impiego nelle attività e nei beni oggetto di sequestro e confisca, fermo restando che per la misura di prevenzione patrimoniale **non necessita un nesso eziologico tra le manifestazioni di pericolosità e i beni di cui si chiede il sequestro e la confisca**. Sono bastevoli i sufficienti indizi funzionali a dimostrare un arricchimento e la presunzione di un'utilità. La Corte Cost. n. 24/2019 ha stabilito che *“l'ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui le **condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonti di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruenti rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare**”*.

Dunque, al borseggiatore seriale, che ha ricavato dai delitti modici proventi, non si potranno sequestrare patrimoni ingenti. Diverso è il caso del bancarottiere che ha reiteratamente distratto cospicui capitali o del soggetto evasore fiscale seriale di somme ingenti, dell'estorsore e dell'usuraio abituale.

5. Delitti di tentativo

Il giudice preposto ad assicurare la nomofilachia ha statuito che *“In tema di misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento alla c.d. pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la necessità di correlazione temporale tra pericolosità sociale del proposto ed acquisto dei beni presuppone **l'accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito** e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali²⁰”*. Tale principio pone la questione se **i delitti di tentativo possano costituire valida risultanza per integrare gli elementi di fatto o i sufficienti indizi**, sebbene non vi sia un'unanimità di vedute in questo senso il citato orientamento della Corte di Cassazione induca a risolverla per la negativa. Tuttavia, un siffatto orientamento non appare persuasivo. Invero, non rileva quanto i delitti accertati (consumati o tentati o progettati da una associazione a delinquere) abbiano fruttato e non è necessario, va ribadito, un nesso di correlazione tra l'attività criminosa e i beni che si intendono sequestrare/confiscare, ma solo

¹⁸ In tal senso, v. Cass., sez. II, 13 marzo (dep. 27 marzo) 2018, n. 14165, Alma, secondo cui allorché gli acquisti si realizzino in un periodo immediatamente successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità qualificata e il giudice del merito dia conto dell'esistenza di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi che dette acquisizioni patrimoniali siano la diretta derivazione causale proprio della provvista formatasi nel periodo di illecita attività, legittimamente può applicarsi la misura ablatoria, in quanto esistente un collegamento di tipo logico tra il fatto presupposto, la pericolosità del proposto e l'incremento patrimoniale “ingiustificato” che ha generato i beni oggetto di confisca». Nello stesso senso, v. da ultimo Cass., sez. V, 24 ottobre (dep. 15 dicembre) 2022, n. 47388, Zelo.

¹⁹ V. p. p. 207, Manuale delle misure di prevenzione, III edizione 2026, Giappichelli, di Fabio Basile ed Edoardo Zuffada.

²⁰ Cass, Sez. 1, Sentenza n. 27366 del 28/01/2021 Cc. (dep. 15/07/2021), rv. 281620 - 01, Presidente Monica Boni, estensore e relatore Raffaello Magi, imputato Dong He.

che il proposto sia dedito ad attività delittuose che possano produrre ricchezza in qualche modo congruente a giustificare le ricchezze che vengono ablate. Un delitto tentato, soprattutto nel caso in cui il responsabile venga trovato con la refurtiva mentre sta per uscire dal luogo svaligiato, costituisce pur sempre un indizio di attività delittuosa che non per volontà dell'agente ma per l'intervento di fattori esterni non ha realizzato il profitto in capo all'agente stesso. È un indizio dell'esistenza di possibili altre fattispecie di delitto realizzate che non sono state accertate dall'autorità giudiziaria e, dunque, della pericolosità sociale e della realizzazione di ricchezza illecita, **soprattutto nei casi in cui si affianchi ad altre condotte per reati lucrogenetici**. Un delitto consumato per il quale vi sia l'arresto in flagranza di reato non procura alcun vantaggio ma semmai una perdita, ma diverse condanne per fatti simili indicano abitudine nella commissione di delitti a fine di lucro e, in presenza di sproporzione, a tale attività, ancorché non accertata, va attribuito il provento che ha consentito l'acquisto del bene da confiscare. Non si tratta di una questione di scarso rilievo pratico. Si pensi al caso in cui il tentativo consenta di estendere la pericolosità sociale allorché **risulti essere l'ultima manifestazione di pericolosità o la prima in ordine di tempo**. E in tal caso consentirebbe di spostare il termine iniziale e quello finale del recinto temporale della pericolosità con conseguente dilazione del perimetro dei beni confiscabili. Appare, perciò, del tutto ragionevole ritenere che il tentativo debba essere preso in considerazione, come del resto ritengono alcuni giudici di merito (es. i Tribunali di Roma e di Firenze).

Sia pur con riferimento all'istituto della confisca allargata, le S. U., sent. 19 aprile 2018 (dep. 24 settembre 2018), n. 40985, pres. Carcano, est. Rocchi, imp. Di Maro, hanno riconosciuto l'applicabilità in caso di delitto tentato aggravato ai sensi dell'art. 7 l. 203/91 (oggi 416 bis.1 c. p.).

6. Competenza per territorio

La legge n. 161 del 2017 ha fissato la regola generale della competenza distrettuale per i procedimenti di prevenzione patrimoniale (con le eccezioni dei Tribunali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere) e l'inserimento degli stessi in quelli di trattazione urgente. L'art. 7 c. 10 bis del decreto legislativo n. 159 del 2011 prevede che le questioni di competenza per territorio debbano *“essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti”*, il che indurrebbe a ritenere che la stessa non possa essere sollevata all'atto della decisione sul sequestro da parte del Tribunale inaudita altera parte, salvo che si voglia interpretare la previsione come un termine finale entro il quale la questione può essere eccepita o rilevata. In ogni caso, è bene considerare sin dal momento in cui il procedimento viene incardinato la questione della competenza territoriale. La stessa va individuata in relazione al *“luogo ove dimora la persona”* da intendersi come luogo in cui la pericolosità si manifesta con carattere di continuità in rapporto con l'ambiente territoriale. La pericolosità, va ricordato, per le misure di prevenzione patrimoniali non deve essere attuale, come è richiesto, invece, per le personali. Nel caso di partecipazione a sodalizio criminoso è prevalente, per tutti i soggetti indiziati di appartenenza all'associazione, il criterio della localizzazione del consorzio di riferimento, che radica la competenza indipendentemente dall'esistenza di ramificazioni o derivazioni della stessa associazione. Al riguardo, si evidenzia che per quanto attiene ai proposti appartenenti ad associazioni di tipo mafioso - in caso di valutazione della pericolosità manifestata, se non esclusivamente almeno prevalentemente, attraverso la partecipazione a un sodalizio criminale di tipo mafioso - **l'identificazione della nozione di dimora deve essere correlata ai tratti identificativi del sodalizio di riferimento** e conduce a ritenere prevalente per tutti i soggetti indiziati di appartenere al sodalizio il criterio della localizzazione del gruppo associativo di riferimento²¹. La realizzazione di reati fine da parte del proposto, ovvero di altri soggetti coindagati nello stesso contesto di associazione mafiosa, in territorio ricompreso (anche o prevalentemente, non importa) nella competenza del Tribunale o della Corte, *“non sposta il fulcro epifenomenico della pericolosità mafiosa, che deve essere pur sempre ricondotto al centro organizzativo e decisionale del sodalizio di appartenenza, che rappresenta il luogo di manifestazione della capacità di intimidazione del gruppo medesimo, indipendentemente dalla esistenza di ramificazioni o derivazioni localizzate in*

²¹ Rif. Cass. sez I, n. 45380 del 7 luglio 2015, la cui motivazione è stata depositata in cancelleria il 13 novembre 2015, Cass. sez 5 sent. n. 1996 del 4 novembre 2020, la cui motivazione è stata depositata il 18 gennaio 2021, pres. Carlo Zaza, giudice estensore Matilde Brancaccio, imputato Salvatore Pantano.

altri territori e, ovviamente, a prescindere dai luoghi di commissione di singoli o plurimi reati fine che di quella partecipazione mafiosa costituiscono espressione concreta e riconoscibile"²².

Occorre dare rilievo, avuto riguardo alle misure di prevenzione personali, *"alla prospettiva correlata al giudizio di attualità della pericolosità sociale anche per sciogliere i dubbi di competenza, là dove la pericolosità si sia manifestata, nel corso del tempo, in più luoghi diversi"*²³.

Anche la pronuncia Sez 1, n. 51076 del 2014 *"ha escluso che, con riferimento ai gestori di imprese di un gruppo criminale, assumesse rilevanza la diversità del luogo in cui gli stessi esercitavano il potere di condizionamento del mercato, rispetto a quello in cui si trovava il centro decisionale della cosca, osservando che il predetto potere di condizionamento era il frutto di una pregressa riconoscibilità di quest'ultima"*²⁴.

Il profilo da affrontare, che si è posto, è peculiare e difforme rispetto ai casi affrontati con le pronunce che si sono ricordate ed è quello afferente al soggetto proposto (già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, già espiata al momento della proposta personale e patrimoniale) che ha fatto parte di un sodalizio mafioso di tipo camorristico (dal 2015 al 2016, nell'ambito di procedimento penale che, dopo l'ordinanza di custodia cautelare, non ha avuto sviluppi processuali) e che si è trasferito in una regione del Centro-Nord dal 10 luglio 2017, ove è risultato far parte di altra associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione (quantomeno dal novembre 2020 sino al 26 agosto 2021, aggravata dall'aver agevolato l'attività del sodalizio di tipo camorristico), nonché commettere una pluralità di delitti - fra i quali, il reato di usura - posti in essere sino al dicembre del 2021. Appare preferibile applicare, nel caso di specie, **il criterio del luogo della maggiore manifestazione della pericolosità (pericolosità prevalente)** e, quindi, occorre valutare cosa abbia fatto nella regione del Centro-Nord rispetto agli altri territori²⁵, in modo da stabilire se si tratti del luogo dove il soggetto ha posto in essere il numero più consistente e ripetuto di condotte devianti. Ritengo, poi, si debba ragionare anche in altre direzioni. Sussiste la necessità che la misura di prevenzione patrimoniale sia proposta dinanzi allo stesso giudice al quale viene presentata la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale. L'art. 24 c. 3 ultima parte del d. l. vo 159/2011, infatti, consente la possibilità di applicare il sequestro e la confisca anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale, sempre che sulla richiesta provveda lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento. Se la misura di prevenzione personale è già stata espiata, o se il procedimento non è più pendente, o se si tratta di presentare una nuova richiesta di prevenzione personale congiunta alla patrimoniale, l'art. 24 c. 3 citato non dovrebbe applicarsi e dovrebbero valere i criteri ordinari. In caso di richieste congiunte personali e patrimoniali, va valutata l'attualità della pericolosità. Nel caso di manifestazioni di pericolosità **su più fronti territoriali sostanzialmente equipollenti per qualità e/o quantità**, appare preferibile **privilegiare quella più recente**, soprattutto nel caso di attualità della stessa, non foss'altro perché consente di monitorare più agevolmente l'andamento del procedimento penale dal quale affiora la pericolosità e di offrire un paradigma aggiornato della pericolosità del soggetto.

È apparsa rilevante la circostanza per cui il clan camorristico, essendo risultato perdente nello scontro con il sodalizio antagonista radicato nel medesimo territorio, abbia trasferito i propri interessi criminali nel territorio del Centro Nord, dando vita a un nuovo gruppo criminale. Il proposto ha spostato, infatti, il baricentro dei propri interessi criminali in tale area geografica, ove

²² V. p. 5 citata Cass. sez 5 sent. n. 1996 del 4 novembre 2020, la cui motivazione è stata depositata il 18 gennaio 2021, pres. Carlo Zaza, giudice estensore Matilde Brancaccio, imputato Salvatore Pantano.

²³ Cfr. Sez. U, n. 18 del 3/7/1996, Simonelli, Rv 205259 e le citate Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260245 e Sez. 2, n. 22512 del 2019.

²⁴ V. p. 5 citata Cass. sez 5 sent. n. 1996 del 4 novembre 2020.

²⁵ È utile richiamare il principio fissato da Cass. sez I, sent. n. 13397 del 20 novembre 2020: *"In tema di sequestro di prevenzione, ai fini della determinazione del giudice competente per territorio in relazione ad una proposta che, con riferimento a soggetto predicato di pericolosità semplice, deduca plurime condotte indicative di siffatta pericolosità commesse in luoghi diversi, trova applicazione il criterio della continuità d'azione, inteso ad individuare quale luogo di radicamento della competenza quello ove il soggetto ha posto in essere il numero più consistente e ripetuto di condotte devianti, non assumendo rilievo decisivo a tal fine la collocazione spaziale della condotta di maggiore gravità."*

risultano esservi state massive e continuative forme di manifestazione di pericolosità sociale dal dicembre 2019 sino al dicembre 2021, come è emerso dalle contestazioni dei delitti di furto, di ricettazione, di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e di tentativo per il medesimo reato, di autoriciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, favoreggiamento dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di un finanziamento e autoriciclaggio (di cui agli artt. 76, co. 1, d.p.r. n. 445/2000 e 483 c.p), di detenzione di armi e munizionamento, di associazione per delinquere, di usura, reati tutti finalizzati ad agevolare l'associazione di tipo camorristico oggetto di più ordinanze di custodia cautelare, sicché si è ritenuto che la competenza andasse radicata innanzi al Tribunale del Centro-Nord. Si aggiunga che i componenti dell'associazione per delinquere per la quasi totalità non facevano parte del sodalizio camorristico e il consorzio recente non era un'articolazione attiva del sodalizio mafioso, né tantomeno una sua derivazione, ma un'autonoma struttura associativa, generata da una conflittualità con un clan insediato nel medesimo territorio del Sud, che ha indotto a insediare i propri interessi criminali in un nuovo contesto territoriale²⁶. Sicché non possono applicarsi i criteri ermeneutici fissati dalla giurisprudenza ricordati sulla pericolosità qualificata.

Vi è, poi, il caso, ancora diverso, in cui la partecipazione al sodalizio mafioso si è concretizzata integralmente e in modo del tutto autonomo rispetto al *core business* del gruppo criminale in area diversa rispetto a quella in cui è radicata l'associazione. Si tratta di un soggetto che ha dato ospitalità a latitanti nell'aretino e che con le sue strutture ha consentito l'espletamento delle attività delittuose (es. vendita di sostanze stupefacenti, riciclaggio di denaro di provenienza illecita, custodia di armi, ospitalità ai sodali in immobili posti a disposizione), frequentando e avendo relazioni sentimentali anche con soggetti estranei a quel gruppo mafioso. In tal caso, si è ragionevolmente ritenuta radicata la competenza nel luogo in cui si è manifestata la pericolosità, posto che esso assume una valenza autonoma sotto il profilo territoriale rispetto alla sede del consorzio mafioso²⁷.

7. Gli elementi di fatto e i sufficienti indizi, le acquisizioni da porre a disposizione del Tribunale

Oggetto di riflessione è poi che cosa si debba intendere concretamente per elementi di fatto, ex art. 1 l. b, e i sufficienti indizi, ex art. 20 (CAM).

Sia per la pericolosità generica sia per quella qualificata (salvo i casi delle lettere e) - coloro che hanno fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645 - e g) - delitti previsti dalla legge sulle armi - dell'art. 4 CAM per cui è richiesta la previa condanna si intendono tradizionalmente come "*elementi di fatto*" le richieste di ordinanze di custodia cautelare, le misure cautelari, le decisioni del Tribunale del Riesame le sentenze definitive e non, gli avvisi di conclusione delle indagini, i decreti e le richieste di rinvio a giudizio e le frequentazioni qualificate con pregiudicati. Le frequentazioni con pregiudicati assumono rilievo soprattutto nel caso in cui si possa presumere ragionevolmente che si inseriscano in dinamiche delittuose. Si pensi al caso in cui il preposto venga trovato presso l'abitazione di un mafioso nel corso di una perquisizione. Le frequentazioni rilevano quali elementi di fatto idonei a corroborare la pericolosità. Alla stregua della casistica giurisprudenziale gli elementi rivelatori della pericolosità sono stati ritenuti, di volta in volta, l'associazione o la relazione del proposto con altri soggetti socialmente pericolosi²⁸ come anche l'accertata predisposizione al delitto desumibile dalle condanne o dalle denunce a suo carico²⁹ e i comportamenti illeciti e antisociali che rendono necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza trattandosi, comunque, di elementi fattuali e circostanze che il giudice della prevenzione deve autonomamente valutare per apprezzare il carattere sintomatico ai fini di una prognosi di pericolosità che, dovendo essere il più possibile specifica e individualizzata, richiede la

²⁶ Il riferimento è al procedimento nei confronti di Luigi Cuomo, nei cui confronti è stato applicato il decreto di sequestro del Tribunale di Firenze, depositato in cancelleria il 17 aprile 2023. Decreto confermato dalla Corte d'appello di Firenze il 14 dicembre 2023. La Corte di Cassazione ha reso irrevocabile il provvedimento con sentenza del 3 gennaio 2024.

²⁷ Il riferimento è al caso trattato dalla sentenza della Corte di Cassazione del 22 novembre 2023, nei confronti di Maria Assunta Fantasia, affiliata al clan camorristico Bove-De Paola. Il decreto di sequestro del Tribunale di Firenze è stato emesso il 24 novembre 2021, depositato il 10 gennaio 2022.

²⁸ Cass. sez. 1, n. 582 dell'1 marzo 1993; sez 1, n. 5838 del 17 gennaio 2011.

²⁹ Cass. sez 5 n. 6794 del 14 dicembre 1998 e sez. 5 n. 23041 del 28 marzo 2002.

convergenza di una pluralità di indici e la confutazione di quelle di segno contrario eventualmente allegare dalla difesa³⁰. Le mere iscrizioni nel registro delle notizie di reato non hanno valore. Le sentenze e le ordinanze applicative di misura cautelare sono indubbiamente “*elementi di fatto*” o “*sufficienti indizi*” (espressione meno rigorosa degli elementi di fatto). Il metro probatorio è decisamente meno consistente rispetto ai gravi indizi o ai gravi indizi, precisi e concordanti, necessari per l’emissione, rispettivamente, di misure cautelari e di sentenze di condanna. Tuttavia, il Tribunale dovrà comunque procedere alla verifica dell’effettiva consistenza e sintomaticità degli indizi. A stretto rigore potrebbero non ritenersi “autoconcludenti”, posto che hanno un contenuto, con riferimento ai dati probatori citati nei provvedimenti (ad es. sommarie informazioni, interrogatori, contenuto di intercettazioni, ecc.), che possono non essere ritenuti automaticamente assunti come validi da trasfondere automaticamente nei provvedimenti dal Tribunale di Prevenzione. E ciò implica un **aggravio di acquisizioni per redigere le proposte da parte della Procura, che deve farsi carico di raccogliere le relative risultanze confluite nei procedimenti penali nei limiti del possibile**. Lo stesso vale per le informative e le annotazioni di P.G. che contengono riferimenti a elementi probatori, che dovranno essere allegati alla proposta. Il Tribunale di Prevenzione deve valutare “autonomamente” e per fare ciò ha bisogno che quei dati gli siano forniti (cioè l’atto, il documento in quanto tale) non potendo prendere per buone quelle risultanze (peraltro, spesso neppure citate integralmente nelle ordinanze e nelle sentenze). Questo vale ovviamente in via generale e, in particolare, anche se poi ogni proposta fa storia a sé. Ad es., una proposta basata su decine di sentenze e/o su sentenze passate in giudicato ritengo non necessiti di un corredo così completo, che resta comunque utile. La cosa si complica notevolmente per i procedimenti risalenti, che non sono stati informatizzati. Ammesso sia possibile recuperare gli atti dagli archivi, tale attività richiede molto tempo e impiego di risorse umane. La completezza si impone soprattutto nelle proposte che vanno di pari passo col procedimento penale e che trovano interlocuzione con il GIP. In tal senso, possiamo dire che il Tribunale deve avere tutto quello che ha il GIP. Perché solo così può fare l’“autonoma” valutazione del materiale probatorio e apprezzare congruamente gli elementi di fatto.

In sintesi estrema, possiamo dire che la linea dovrebbe essere quella di ritenere sempre più elementi di fatto: le s.i.t., le assunzioni di informazioni, gli interrogatori, i contenuti delle intercettazioni e, dunque, le relative trascrizioni, in quanto tali, le cui parti significative vengono normalmente riportate e citate nell’ordinanza cautelare o nella informativa di PG. Anche le ordinanze, in quanto compendio di risultanze valutate dal giudice sulla base del parametro della gravità indiziaria, integrano gli elementi di fatto e, a fortiori, gli indizi richiesti dalla normativa sulla prevenzione. Si esige, dunque, un rigore interpretativo e motivazionale al fine di giungere alla confisca, per dimostrare l’esistenza di **gravi indizi della sussistenza di una ragionevole probabilità che il soggetto abbia commesso reati**. Quanto agli elementi probatori specificamente attinenti alle misure di prevenzione patrimoniali, gli elementi da documentare, nel caso degli **immobili e dei beni mobili registrati, sono quelli della data di acquisto e dei relativi atti con le movimentazioni finanziarie**. Nel caso di società/aziende, un’adeguata illustrazione, con corredo documentale, delle vicende societarie, è spesso utile e, in particolare, lo sono i bilanci che consentono di valutare la situazione economico-finanziaria e di individuare eventuali anomalie. La completezza delle risultanze all’atto della proposta esige, per giungere a confezionare una proposta per il Tribunale, un lungo, e spesso defaticante, lasso temporale. L’obiettivo è quello di fornire al Tribunale un materiale il più possibile completo anche al fine di rendere più celere il giudizio nel contraddittorio.

8. Gli esiti delle intercettazioni preventive e delle prove non utilizzabili

Si è posto il problema se siano utilizzabili gli esiti delle intercettazioni preventive e delle prove non utilizzabili nel processo penale. Le S. U. della Corte di Cassazione con sentenza n. 13426 del 9 aprile 2010 sembrano escludere una simile possibilità, statuendo il “*principio che le intercettazioni dichiarate inutilizzabili a norma dell’articolo 271 c. p. p. (nella specie per mancata osservanza delle disposizioni previste dall’art. 268, c. 3 c.p.p., così come le prove inutilizzabili a norma dell’articolo 191 c. p. p.), perché acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, non sono suscettibili di*

³⁰ In motivazione Cass. IV sez n. 7613 del 26 febbraio 2020.

utilizzo agli effetti di qualsiasi tipo di giudizio ivi compreso quello relativo all'applicazione di misure di prevenzione.”.

Va ricordato, poi, che l'art. 226 u. c. disp. att. c. p. p. non consente l'utilizzabilità delle intercettazioni preventive nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. Inoltre, occorre rilevare che non è stata espressamente disciplinata la possibilità di effettuare autonome attività intercettive nel procedimento di prevenzione, con la sola eccezione dell'articolo 78 CAM, che prevede la possibilità da parte del Procuratore della Repubblica di effettuare intercettazioni nei confronti dei soggetti con pericolosità qualificata nei cui confronti siano state applicate misure di prevenzione personali.

9. La concreta possibilità di proporre simultaneamente la misura di prevenzione personale e la misura patrimoniale

Ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione personale si richiede l'attualità della pericolosità sociale che, secondo i criteri richiesti dalla Cassazione, si ravvisa se il proposto è pericoloso al momento della decisione di primo grado, sicché è irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della pericolosità risultino lontani nel tempo al momento del procedimento di appello o di legittimità. Il Tribunale di Firenze ravvisa in **concreto l'attualità della pericolosità se non è intercorso un biennio tra le condotte e la presentazione della proposta**. Viene fatto riferimento alla previsione dell'art. 14 CAM che impone la rivalutazione dell'attualità della pericolosità dopo due anni di esecuzione pena. Una siffatta interpretazione ancorata al biennio corre il rischio concreto di impedire, di fatto, l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, perché il termine in questione non è sufficiente per redigere un'articolata proposta, per decidere sulla richiesta di sequestro, per celebrare il procedimento in contraddittorio (soprattutto nel caso in cui si richieda la perizia) e per giungere al deposito della pronuncia sulla confisca di primo grado. Appare, dunque, preferibile non ancorare l'attualità a parametri temporali determinati e valutare caso per caso alla stregua delle concrete manifestazioni di pericolosità del proposto.

10. Le misure di prevenzione patrimoniali nei reati fiscali

Le misure di prevenzione personali e patrimoniali sono applicabili agli evasori ritenuti responsabili di soli delitti tributari (fra i quali, le ipotesi di cui al d. lgs 10 marzo 2000, n. 74), ovvero “anche” di reati tributari³¹, sebbene l'evasione si traduca solitamente nell'immediato in un risparmio di costi.

Invero, il provento di evasione può considerarsi un vantaggio economico effetto della consumazione del delitto e rientra nel concetto di “*effettivamente produttivi di reddito*”, ex art. 1 lett. b del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 (CAM). Tali condotte possono costituire manifestazioni di gravi perturbamenti e/o alterazioni del mercato dei beni e dei servizi. Si pensi ad esempio alle truffe in materia di IVA che avvengono nel commercio intra comunitario (c.d. frodi carosello), attraverso le quali i soggetti coinvolti locupletano non solo il mancato versamento dell'imposta ma anche maggiori ricavi derivanti dalla possibilità di vendere i beni a prezzi più bassi dei concorrenti. Si pensi, ancora, al costante ricorso alle imprese c. d. apri e chiudi, in territori come Prato da parte dell'imprenditoria cinese che opera sistematicamente senza pagare le imposte e avvalendosi dello

³¹ Si veda, a titolo esemplificativo, i casi di **Salvatore Spanò** citato, caratterizzato da condotte di evasione sistematica, di appropriazione indebita e di truffa, definito in primo grado con il decreto di confisca del Tribunale di Firenze del 13 novembre 2019, confermato dalla Corte d'appello, parzialmente annullato con rinvio dalla Corte di Cassazione del 18 ottobre 2021, n. 44930, pres. Eduardo De Gregorio e di un commercialista, **Evans Capuano**, caratterizzato da condotte di sistematica evasione, di estorsione, di appropriazione indebita, truffa e di altra natura, oggetto di decreto di sequestro del Tribunale di Firenze dell'8 settembre 2019 (proc. n. 8/2018), confermato dalla Corte d'Appello. La confisca è stata annullata con sentenza della Corte di Cass. del 9 ottobre 2024, la cui motivazione è stata depositata in cancelleria il 29 novembre 2024, limitatamente alla misura di prevenzione patrimoniale, in quanto è stato superato il termine massimo dettato dall'art. 27 c. 6 d. lgs 6 settembre 2011, n. 159, di un anno e sei mesi per il deposito del decreto e non era stata disposta il prolungamento del termine consentito dall'art. 24 c. c. 2 stessa normativa, evidenziando che “*la sospensione feriale non si applica esclusivamente ove gli interessati o i loro difensori vi rinuncino espressamente, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiari l'urgenza del procedimento*”. Successivamente, su richiesta del PM, il Tribunale di Firenze ha emesso un nuovo decreto di sequestro e il procedimento è ripreso.

sfruttamento lavorativo. Utilizza la ditta individuale e/o la società per alcuni anni, una volta indebitata con il fisco viene abbandonata e correlativamente aperta un'impresa, ove vengono dirottate le risorse attive (personale, macchinari, ecc)³². La manifestazione di pericolosità sociale può essere sorretta dalla sola contestazione di reati tributari, sulla base dell'art. 1 l. b) CAM, e dunque alla stregua del seguente parametro normativo previsto per tutti i casi di pericolosità generica: poter ritenere, sulla base di elementi di fatto, che gli evasori siano abitualmente dediti a traffici delittuosi. I reati tributari possono contribuire alla creazione di quella ricchezza inquinata che il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali ha inteso colpire anche con la confisca dei beni che rappresentano il frutto di condotte illecite o che ne costituiscano il reimpiego e che, per la loro stessa esistenza e operatività, hanno condizionato l'operare e lo sviluppo delle eventuali iniziative produttive lecite. Si deve trattare di delitti tributari, ancorché puniti con la sola multa (come ad es. gran parte dei delitti di cui al d. p. r. n. 43 del 1973 T. U. leggi doganali o al d. lgs n. 504 del 1995 in materia di accise), e non di contravvenzioni (reati puniti con l'arresto e l'ammenda) o di sanzioni amministrative. Gli illeciti tributari di natura amministrativa si ritiene possano rafforzare la pericolosità esistente, senza tuttavia permettere un'estensione temporale della stessa. Si può procedere anche nei confronti del delinquente primario, sempre che tali delitti siano commessi reiteratamente e comportino un'evasione di imposta significativa, anche in assenza di ulteriori manifestazioni criminose, essendo indubbiamente il reddito prodotto da evasore seriale di natura illecita. L'avverbio "abitualmente", utilizzato dall'art. 1 l. b) CAM, presuppone una realizzazione di attività delittuose *"non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto"*³³, in modo che si possa attribuire al *"soggetto proposto una pluralità di condotte passate"*³⁴, che abbia prescelto *"il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi"* (Cass. sez. II, 19 gennaio 2018 - 15 marzo 2018, n. 11846). Va sottolineata la specificità del reato tributario quale illecito a consumazione istantanea (il delitto di cui all'art. 8 d. lgs. 74/2000 si consuma alla data di emissione della fattura, l'art. 11 al momento dell'atto simulato o fraudolento), ovvero il cui perfezionamento avviene solo allo spirare dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale (ad es. artt. 2, 3, 4, 10 bis, 10 ter e 10 quater d. lgs. 74/2000). Il soggetto dedito, in modo continuativo, a condotte delittuose elusive degli obblighi tributari, realizza, in tal modo, attraverso il risparmio dell'imposta, una provvista finanziaria che è da considerarsi quale "provento" di delitto, inteso quale sostanziale vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato³⁵. Al fine di dare contenuto concreto alla nozione di pericolosità generica, è necessario che gli elementi di fatto trovino tendenzialmente una base in provvedimenti giurisdizionali, quali ad esempio provvedimenti delimitativi della libertà personale (confermati dal tribunale del riesame, se la decisione è intervenuta) e sentenze. Il concetto di abitudine rilevante ai fini della pericolosità generica non può di solito prescindere, pertanto, *"dal pregresso accertamento in sede penale – ancorché non definito da una sentenza di condanna ma in ipotesi mediante applicazione di amnistia, indulto, causa di non punibilità derivante da collaborazione volontaria di cui all'art. 5 - quater della l. n. 227 del 1990, prescrizione, ecc. – dell'avvenuta commissione di fatti integranti delitti che danno luogo a proventi illeciti o implicanti l'esercizio di traffici parimenti connotati da modalità illecite, sulla scia del resto dei rilievi formulati dalla [...] decisione Corte EDU De Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017 che ha espressamente posto in risalto la necessità di una valutazione oggettiva delle prove che rivelino il comportamento e lo standard di vita dell'individuo' o la messa in evidenza di 'segni specifici esteriori' delle sue tendenze criminali"*³⁶.

Non è idonea, pertanto, a configurare un valido "elemento di fatto" l'esistenza di una sentenza di proscioglimento nel merito che contenga in motivazione un accertamento della insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte del proposto³⁷. Se i delitti tributari commessi dal proposto sono espressione di una pericolosità qualificata e, quindi, quando viene contestata

³² Sintomatico il caso della confisca, di recente trattato dal Tribunale di Firenze, nei confronti dell'imprenditore Bangqin Dong, che ha operato per circa un ventennio con tale modalità operativa, definito in primo grado del 9 gennaio 2026, depositato in cancelleria il 9 marzo 2026

³³ Cass. n. 31209/2015.

³⁴ Cass. sez. I, 15 giugno 2017-9 gennaio 2018, n. 349.

³⁵ Rif. sent. della Corte di Cassazione S. U. n. 9149 del 3 luglio 1996, Chabni, rv 205707.

³⁶ V. ord. Sez. n. 1705 della Corte di Cassazione del 21/09/2017, N. RG 14479/2017.

³⁷ V. Cass. n. 11846/2018. 45 N. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, De Angelis, RV. 270081-2-3-4-6-6-7.

l'aggravante di mafia a tali reati, ovvero altri reati, ex art. 4 CAM, sarà sufficiente il meno rigoroso parametro dell'indiziato di reato, che, tuttavia, non può ritenersi integrato sulla mera base dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato o di una mera denuncia. Pur in presenza della possibilità di ricorrere alla confisca per equivalente, ex art. 12 bis D. L. vo 10 marzo 2000, n. 74, la misura di prevenzione patrimoniale conserva una sua specifica utilità, potendosi applicare, fra l'altro, anche in assenza di condanna in sede penale come si è innanzi detto. La manifestazione di pericolosità può, infatti, configurarsi anche in assenza di contestazioni nel giudizio penale dei reati di autoriciclaggio, ex art. 648 ter.1 c. p. (ipotizzabile, peraltro, solo a far data dall'entrata in vigore della l. 15 dicembre 2014, n. 186) e di trasferimento fraudolento di valori, ex art. 512 bis c.p.. Sussiste la possibilità di ricorrere alla misura di prevenzione nei confronti dell'evasore pericoloso sia nel caso di accertata sproporzione (si ricorda che la stessa è irrilevante ai fini della delibazione sulla pericolosità sociale, essendo un mero criterio di individuazione dei beni da sequestrare e confiscare), sia nel caso del reimpiego della provvista economica in precedenza sottratta. Occorre in quest'ultimo caso procedere all'analisi del caso concreto per individuare gli elementi di fatto rivelatori del reimpiego, sebbene normalmente, in relazione a tale tipologia di reati, si registra simultaneamente la presenza della pericolosità per sproporzione e della pericolosità per reimpiego. Gli elementi di fatto per dimostrare l'attività di reimpiego vanno desunti analizzando i casi concreti. La prosecuzione dell'attività di impresa in altre imprese (in forma individuale o societaria, come spesso accade in relazione a quelle gestite dai cittadini cinesi) costituisce indizio significativo per ritenere sussistente il reimpiego. Si segnala che il tema dell'accertamento della natura fittizia o reale dei trasferimenti e delle intestazioni dei beni ai fini della confisca di prevenzione, ha costituito oggetto di approfondito esame da parte delle Sezioni Unite della Cassazione³⁸.

La perimetrazione temporale della pericolosità è soggetta alle regole ordinarie (si potrà, pertanto, chiedere il sequestro dei soli beni acquisiti al patrimonio del proposto tendenzialmente nel periodo di tempo in cui si ravvisano i delitti commessi, retroagendo per non più di un anno e spiegando le ragioni che inducono a ritenere che gli acquisti effettuati nel periodo successivo siano oggetto di reimpieghi di provenienza delittuosa). L'individuazione dell'estensione temporale della pericolosità derivante da evasione e l'entità della somma evasa non si prestano alla preventiva individuazione di netti parametri. Occorre analizzare il caso concreto verificando la situazione patrimoniale e reddituale dell'evasore. Naturalmente, si deve trattare di un evasore seriale, che abbraccia tendenzialmente plurimi periodi di imposta, con evasioni per importi significativi, e nei casi dei c. d. reati ostacolo rappresentati dall'art. 8 d. l. vo n. 74 del 2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e dall'art. 10 della stessa normativa (occultamento o distruzione di documenti contabili) che siano commessi reiteratamente, professionalmente e a fronte di remunerazione.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha valorizzato il profilo della fraudolenza con riferimento a dette ipotesi delittuose. In particolare, Cass. n. 53003, depositata il 21 novembre 2017, ha sottolineato che negli illeciti caratterizzati da fraudolenza, di cui agli artt. 2, 3, 8 e 10 quater, c. 2., e 11 è possibile *"ritenere che il soggetto responsabile viva abitualmente dei relativi proventi, complessivamente, determinandosi quella sorta di tendenziale confusione tra patrimonio di origine lecita e incrementi derivanti da condotte illecite di evasione tributaria"* e negli altri casi vi è la necessità di *"verificare se in occasione del procedimento penale o a seguito della procedura conciliativa, l'imposta evasa o il suo importo equivalente siano stati comunque [...] effettivamente recuperati, in caso negativo non ricorrendo perciò tale ostacolo concettuale alla possibilità di ritenere l'evasore fiscale seriale socialmente pericoloso"*. La materia dell'entità dell'evasione deve essere governata dal concetto di *"effettivamente produttivi di reddito"*, sicché tendenzialmente si deve far riferimento all'effettiva imposta evasa, con conseguente necessità di procedere a un calcolo autonomo ed effettivo funzionale al giudizio di prevenzione, prescindendo dai calcoli effettuati dalle agenzie delle entrate, molto spesso basati su indici presuntivi. I meccanismi presuntivi fissati dalla legislazione fiscale per l'accertamento del reddito non possono incidere automaticamente ai fini del giudizio di prevenzione sic et simpliciter, ma devono essere valutati con rigore. Occorre analizzare la natura degli elementi di fatto posti a sostegno delle differenti tipologie di presunzione (il riferimento è ai meccanismi a base induttiva, al parametro del costo del venduto, ai versamenti in c/c, ecc.). È preferibile non ricomprendere le sanzioni e gli interessi, in quanto si tratta di un mero costo e,

³⁸ N. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, De Angelis, RV. 270081-2-3-4-6-6-7.

comunque, di conseguenze mediate della condotta delittuosa. Sussiste, però, la possibilità di mutuare le regole fissate dal diritto penale tributario, che prevede di conglobare interessi e sanzioni solo in relazione alla fattispecie di cui all'art. 11 d. lgs 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte). L'adesione al condono fiscale implica una riduzione della quota di redditività illecita, in virtù del versamento postumo delle somme predisposte per aderirvi, e occorre detrarre la relativa somma versata dal contribuente per stabilire l'entità dell'evasione³⁹. Perciò, sarà necessario defalcare le somme versate dall'imposta evasa. Il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute irregolarmente fuori dal territorio dello Stato (c. d. 'scudo fiscale'), ai sensi dell'art. 13-bis del d. l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, *“non esclude il requisito della sproporzione reddituale e non trasforma ‘ex se’ le somme di provenienza illecita in proventi leciti, quando non sia adempiuto l'onere, da parte del proposto, di indicare gli specifici elementi da cui desumere che le somme rimpatriate o regolarizzate corrispondono esclusivamente a quelle oggetto delle violazioni penali tributarie a lui contestate”*⁴⁰. Si ricorda che l'art. 24 del d. lgs n. 159/2011 dispone che *“in ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato sia provento di evasione fiscale”*.

11. Sequestri in bianco o al buio

Le proposte non possono avere a oggetto sequestri in "bianco" o al "buio", vale a dire che i beni devono essere dettagliatamente individuati, al fine di consentire la loro materiale apprensione e la corretta esecuzione degli adempimenti connessi al sequestro e ciò vale anche per i rapporti finanziari/conti correnti. Non si può procedere al sequestro dei beni innominati da ricercare e individuare all'atto del sequestro di prevenzione, poiché questo, a differenza del sequestro penale, *“non ha i connotati di ricerca tipici di una perquisizione, trattandosi invece dell'apprensione di beni dei quali già sono stati vagliati i presupposti prevenzionali”*⁴¹. L'art. 20 (CAM) prevede che il sequestro avente a oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e ss del c. c. e ha previsto che il Tribunale indichi nel provvedimento di sequestro in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai quali si estende il sequestro. La proposta viene introdotta da una concisa esposizione dei contenuti della stessa nella prospettiva di agevolare il tribunale nella stesura dell'avviso di fissazione dell'udienza.

12. La confiscabilità dei beni privi di valore

La finalità e l'essenza stessa del sistema di prevenzione patrimoniale non è quello di garantire allo Stato un incremento patrimoniale (ovvero l'acquisizione di beni liberi da pesi e/o non gravati da debiti o passività), bensì quello di preservare il mercato legale e l'ordinamento giuridico dalla circolazione di *res* “pericolose” (intrinsecamente o divenute tali perché illecitamente acquisite dal soggetto pericoloso) e di prevenire la futura commissione di reati da parte del proposto.

Conseguentemente, **nel valutare la “pericolosità dei beni” e la loro concreta “confiscabilità” concorrono plurimi fattori, e tra questi vi è anche il loro valore intrinseco**, essendo evidente che un bene privo di valore, o il cui valore sia azzerato o addirittura negativo per i gravi oneri economici su esso gravanti (ci si riferisce soprattutto al caso delle aziende), difficilmente potranno avere una effettiva capacità “inquinante” del mercato legale e/o essere utilizzati dal proposto quale strumento di esplicazione della propria pericolosità sociale. Peraltro, l'art. 40 co 5 ter d. lgs. 159/2011 prevede che dopo trenta giorni dalla relazione dell'amministratore giudiziario ex art 36 dlgs 159/2011 il tribunale ne disponga la distruzione o demolizione. Fermo restando che anche sotto questo profilo non è possibile declinare una regola generale assoluta, ben potendo delinearsi beni dal valore, per così dire “altamente simbolico” in particolare con riferimento alle categorie di pericolosità di cui all'art 4 co 1 let a e b dlgs 159/2011.

³⁹ Rif. p. 19 motivazione della sent. della Corte di Cass. del 20 dicembre 2019, prima sezione R.G.N.R. 29192/2019, pres. Monica Boni, rel. Raffaello Magi.

⁴⁰ Cass sez. 2 n. 31549 del 6/06/2019, dep. il 17/07/2019, Rv 277225-08.

⁴¹ V. decreto del Tribunale di Firenze citato dell'8 settembre 2021, depositato in cancelleria il 20 settembre 2021.

Il tema del valore dei beni viene peraltro ovviamente in rilievo soltanto per la cd confisca per sproporzione, **fermo restando che dovrà comunque procedersi all'ablazione della res anche priva di valore, ove emergano specifici elementi che evidenziano che essa mantiene una sua "pericolosità intrinseca" con conseguente necessita di rimuoverlo "oe ipso dal sistema di legale circolazione"**⁴².

13. Esecuzione del sequestro e della confisca all'estero

L'articolo 21 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, stabilisce che il sequestro, nell'ambito del procedimento di prevenzione, sia eseguito con le modalità previste dall'art. 104 del decreto legislativo del 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo che la polizia giudiziaria esegua le formalità ivi previste, procedendo all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario. La norma, invece, non prevede quale autorità giudiziaria (Tribunale o ufficio di Procura) debba investire la Polizia Giudiziaria. L'esecuzione di tale provvedimento - nel caso in cui vi siano ricompresi beni ubicati all'estero di qualunque natura (immobili, mobili registrati, mobili, partecipazioni sociali, complessi aziendali, imprese individuali) - richiede l'espletamento speditivo di commissioni rogatorie, in aderenza agli accordi internazionali vigenti, e l'effettuazione di un'attività di coordinamento con il preposto ufficio del Ministero della Giustizia, con il magistrato di collegamento (ove esistente) del Paese straniero interessato, con l'autorità giudiziaria estera, anche per risolvere questioni giuridiche di diritto comparato, curare l'immissione in possesso da parte degli amministratori giudiziari e i rapporti con i soggetti coinvolti nella procedura di gestione del bene. L'articolazione complessa dell'attività in questione suggerisce l'opportunità che l'ufficio del Pubblico Ministero Distrettuale provveda all'espletamento della stessa. Il 18 dicembre 2019 si è convenuto con il Tribunale di Firenze, redigendo e sottoscrivendo un protocollo, che l'esecuzione del sequestro di prevenzione e della eventuale successiva confisca, in presenza di beni presenti in territorio estero, siano sempre curate dall'ufficio del Pubblico Ministero Distrettuale, anche in presenza di proposte inoltrate dal Direttore della DIA o dal Questore, e nel caso di espressa richiesta del Procuratore Distrettuale. Negli altri casi, si è convenuto che il Tribunale provveda all'esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca con delega diretta all'organo individuato dallo stesso Tribunale, con eventuale facoltà di subdelega. Si è presentato il caso della confisca, divenuta definitiva, dell'appartamento, sito in Adeje, isola di Tenerife (Spagna - isole Canarie), all'interno del resort "Mareverde Fase I", identificato al "cadastral 25 reference" al n. 0179003CS3007N0030IB, consistenza 49 mq (+ 8 mq di "garden terrace") di proprietà del proposto Cosma Damiano Stellitano⁴³, acquistato il 29/06/2015. Dal

⁴² Sezioni Unite "Spinelli", punto 9).

⁴³ Si rappresenta che il predetto immobile all'avvio del procedimento è stato sottoposto a sequestro, in esecuzione del provvedimento, emesso dal Tribunale di Firenze, datato 25 novembre 2019, depositato in cancelleria il 29 novembre 2019, che era stato trasmesso a codesta Autorità, con lettera del 4 dicembre 2019. Il proposto è persona ritenuta rientrare nella categoria dei soggetti pericolosi generici, di cui alla lettera b dell'art. 1 D. L. vo 159/2011, che si riferisce ai soggetti che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, posto che sono state individuate, nell'ambito di due distinti procedimenti penali, molteplici manifestazioni di pericolosità concretizzatesi in plurime fattispecie di reato perpetrate dal 2013 al 2016 di usura, di tentativo di estorsione, di abusivismo finanziario, di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di associazione a delinquere, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché in frequentazioni di esponenti inseriti in contesti 'ndranghetisti e camorristi. La dedizione abituale alle attività delittuose è corroborata dalla reiterazione delle condotte criminose emerse, fra l'altro, dalle indagini effettuate nell'ambito del procedimento penale n. 11622/15 R.G.N.R. e dal periodo prolungato nel quale tali fattispecie si sono perpetrate, nonché dall'inconferente apporto sul tenore di vita dei redditi dichiarati e dal costante ricorso ai pagamenti per cassa, desumibili dall'impiego di assegni circolari e dal prelievo di contanti dal proprio conto corrente. Le medesime risultanze hanno consentito, al contempo, di inquadrare il proposto nell'ambito dei soggetti pericolosi qualificati, di cui alla lettera b) del c. I dell'art. 4 D. L. vo 159/2011, in quanto da ritenersi indiziato di uno dei reati previsti dall'art. 51 comma, 3 bis, c. p., vale a dire delitti commessi con il ricorso al metodo mafioso e al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso ('ndrangheta e camorra). Il complesso delle risultanze acquisite ha consentito di ritenere sussistenti risultanze idonee per ritenere che il patrimonio del

momento che gli altri Paesi non conoscono l'istituto delle misure di prevenzione si è posto il problema dell'individuazione degli strumenti giuridici per provvedere all'esecuzione.

Orbene, l'art. 21.1 della *“Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo”*, siglata a Varsavia il 16 maggio 2005, stabilisce che: *“Su richiesta di un'altra Parte che abbia avviato una procedura penale o un'azione per fini di confisca, ciascuna Parte prende le necessarie misure provvisorie, come il congelamento o il sequestro, allo scopo di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o alienazione di valori patrimoniali che, in un momento successivo, potrebbero formare oggetto di richiesta di confisca o potrebbero servire a soddisfare tale richiesta”*. Il riferimento a *“un'azione per fini di confisca”* - dunque, diversa da quella avviata nell'ambito del processo penale - permette di utilizzare tale convenzione anche nell'ambito delle misure di prevenzione.

Inoltre, va rilevato che **il Regolamento UE 2018/1805 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018** (pubblicato nella Gazzetta dell'Unione Europea del 28 novembre 2018), per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca dei beni, emanati nell'ambito di un procedimento in *«criminal matters»*, può essere applicato ai provvedimenti di confisca senza condanna e, dunque, anche alle misure di prevenzione. Tale regolamento **è entrato in vigore il 19.12.2020** (v. art. 39 Reg. citato) e presenta il pregio di essere direttamente applicabile negli Stati membri, ex art. 288 TFUE. Va a tal fine predisposto il certificato di confisca standard (con traduzione nella lingua del Paese richiesto), ex art. 17 del Regolamento. In caso di urgenza, è previsto che la richiesta si possa inviare direttamente per posta elettronica all'autorità giudiziaria della Parte richiesta (artt. 34.2 e 35.1 della Convenzione). Naturalmente, il provvedimento di confisca dovrà essere debitamente tradotto nella lingua del paese richiesto.

Una ulteriore questione in sede di esecuzione deriva dall'art. 51 bis, introdotto da dl n. 113 del 2018, conv. in legge 132/2018, che impone, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria del provvedimento di sequestro e di confisca, relativi a imprese, società o a quote delle stesse, di porre in essere le comunicazioni per curare le iscrizioni al registro delle imprese, dal momento che le attività funzionali all'esecuzione richiedono un'attività organizzativa articolata, nella più parte dei casi, che richiede tempo, e la comunicazione potrebbe creare le condizioni perché il proposto venga a conoscenza del provvedimento ablatorio e si attivi per disperderlo, mediante la cessione a terzi delle quote o dei beni aziendali. Per superare tale criticità, condivisibilmente, il Tribunale di Firenze ha interpretato la previsione normativa, nel senso di ritenere che la Cancelleria sia tenuta a curare l'istanza di iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese entro il giorno successivo all'avvenuta esecuzione dello stesso da parte dell'organo a ciò delegato, onerando l'organo proponente delegato per l'esecuzione a informare immediatamente il Tribunale dell'avvenuta esecuzione del sequestro in modo da curare l'adempimento⁴⁴.

proposto - acquisito a far data quantomeno dal 2013 (epoca coincidente con le manifestazioni della pericolosità derivante da commissione dei delitti contestati) - sia provento dell'esercizio sistematico di attività di reimpiego di proventi di reato contro il patrimonio. Perciò, sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione della misura patrimoniale della confisca, prevista dagli artt. 16 e ss. del d. l. vo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito del procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il decreto del Tribunale di Firenze è stato confermato dalla Corte d'appello di Firenze, con decreto depositato in cancelleria il 19 ottobre 2022. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio con sentenza del **7 giugno 2023**. In esito al giudizio di rinvio, la Corte d'appello ha revocato parzialmente l'ambito della confisca, con conferma per la parte restante, con provvedimento depositato in cancelleria il **5 febbraio 2024**. La Corte di Cassazione, chiamata nuovamente in causa, si è pronunciata l'**11 luglio 2024**, con annullamento parziale e ulteriore rinvio. La Corte d'appello si è pronunciata, revocando la confisca per uno degli immobili compendio della misura ablatoria, con decreto depositato il 14 novembre 2025, divenuto irrevocabile il 15 dicembre 2025. **La confisca dell'appartamento, sito in Adeje, isola di Tenerife (Spagna - isole Canarie), all'interno del resort “Mareverde Fase I” (come pure la società Orizonpelli&Oil srl), è divenuta definitiva, con la sentenza della Corte di Cassazione dell'11 luglio 2024.**

⁴⁴ Cfr provvedimento dell'11 gennaio 2021, nell'ambito del proc. n. 18/2018.

14. L'applicazione ai procedimenti di misure di prevenzione delle previsioni in ordine alla diffusione di informazioni e ai rapporti tra Procuratore della Repubblica e polizia giudiziaria, di cui al d.lgs. n. 188/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2016/343, relativo al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza

Il d.lgs. n. 188/2021⁴⁵, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021, è entrato in vigore il 14 dicembre 2021. Si tratta di una nuova regolamentazione che tocca temi di grande sensibilità, come il rapporto con gli organi di informazione. Il decreto ha novellato l'art. 5 del d.lgs. n. 106/2006, che al comma 2 -bis prevede testualmente: *"La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.[...]"* e al comma. 3 -bis: *"Nei casi di cui al comma 2 -bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. [...]"*. In aderenza alla normativa sovranazionale si consente al Procuratore della Repubblica di rendere pubbliche informazioni sui procedimenti penali in due specifiche ipotesi (art. 2-bis d.lgs. n. 106/2006):

- a) quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini;
- b) quando ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico.

È di assoluta evidenza che, oggetto della comunicazione, debbano essere informazioni di effettivo interesse pubblico, vale a dire i casi e le controversie di obiettivo rilievo sociale, politico, economico, tecnico-scientifico, le prime informazioni per descrivere le indagini in corso per delitti di particolare gravità, il compimento di atti di indagine, ritenuti di particolare interesse e rilevanza, per i quali sia venuto meno l'obbligo del segreto ex art. 329 c.p.p., le richieste di rinvio a giudizio o di archiviazione, l'esecuzione di ordini di carcerazione o di confische per fatti di particolare rilievo. Potranno anche ricorrere esigenze di richiamare l'attenzione su situazioni che possono cagionare rischi o pericoli per la pubblica incolumità o per la sicurezza pubblica. Questione problematica è quella se **la normativa debba estendersi o meno anche alla divulgazione delle notizie afferenti all'esecuzione di misure di prevenzione patrimoniali**, dal momento che il legislatore ha fatto riferimento esclusivamente alla *"diffusione di informazioni sui procedimenti penali"* e le misure di prevenzione non costituiscono procedimenti penali, hanno una funzione ripristinatoria, sono assimilabile all'azione civile e non a quella penale e non comportano una responsabilità penale, essendo basate sul concetto di pericolosità sociale, pur avendo come presupposti fattispecie delittuose sia pur a livello indiziario, e non su una colpevolezza del proposto. Del resto, le misure di prevenzione non sono conosciute negli altri Paesi europei e, se la regolamentazione italiana è funzionale ad adeguarsi alla regolamentazione europea, le misure di prevenzione a stretto rigore, dovrebbero considerarsi estranee a tale regolamentazione. Tuttavia, ragioni di prudenza, in attesa che la questione venga chiarita con un opportuno intervento normativo, suggeriscono l'opportunità di uniformare la divulgazione delle notizie anche per le misure di prevenzione a tale nuova normativa, sulla base di un'interpretazione analogica.

⁴⁵ Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. La (UE) 2016/343, per quanto interessa in questa sede, prevede: - che gli Stati membri assicurino agli indagati e imputati la presunzione d'innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza (art. 3); - che gli Stati adottino le misure necessarie per garantire, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, che le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole e che siano altresì predisposte misure appropriate in caso di violazione di detto obbligo (art. 4, par. 1); - che la divulgazione di informazioni sui procedimenti penali sia consentita solo qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblica (art. 4, par. 3).

Capitolo II - Sui terzi interessati

1. La disciplina e i principi generali

La tutela dei terzi e i diritti loro riconosciuti sono disciplinati dagli articoli 23 e da 52 a 62 del CAM, inseriti questi ultimi nel titolo quarto, capi I e II. A favore dei terzi sono accordate due forme di tutela: quella ordinaria che presuppone la preventiva “chiamata” dei terzi nel procedimento innanzi al Tribunale (art. 23); quella perentoria che presuppone solo l'intervento del terzo nell'endo procedimento di verifica dei crediti entro termini perentori accordati dal giudice delegato nei limiti normativi disciplinati.

Per ammettere a tutela i diritti dei terzi, il giudice dovrà verificare, ai sensi dell'art. 52, co. 1, cod. antimafia (rubricato «*Diritti dei terzi*»), che i loro **diritti di credito risultino da atti aventi data certa anteriore al sequestro**, o che i loro **diritti reali di garanzia siano stati costituiti in epoca anteriore al sequestro**, e inoltre:

- a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
- b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che **il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento**. La strumentalità rappresenta un indefettibile preconditione del successivo scrutinio alla buona fede del creditore⁴⁶;
- c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
- d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.

Particolarmente delicato, anche sul piano probatorio, risulta l'accertamento di cui alla lett. b), relativo alla **buona fede** del terzo (si pensi al caso della banca: quando è stato erogato il mutuo per l'acquisto dell'immobile, la banca sapeva o poteva sapere che le relative rate sarebbero state pagate con beni di provenienza illecita?).

In proposito, il successivo co. 3 detta, quindi, la seguente regola: «*nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi*».

Tali parametri di giudizio stabiliti, per come affermato in giurisprudenza, non sono né esclusivi, né vincolanti, in quanto il tribunale deve considerarli, ma può prenderne in considerazione anche altri non espressamente menzionati dal legislatore e anche disattendere quelli normativamente previsti, purché anche in tal caso fornisca adeguata motivazione (Cass. pen. sez V n. 3250 del 27 gennaio 2020).

La platea dei diritti tutelati è da sempre risultata particolarmente estesa: rapporti di fornitura, imposte e tributi, diritti di proprietà, pegni, ipoteche, leasing, factoring, mutui, subingresso nei rapporti giuridici pendenti strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa etc.

Nella prassi applicativa più recente, in sede di applicazione degli artt. 52 ss. cod. antimafia, si sono poste alcune questioni problematiche:

- i) la prima ha riguardato il credito, vantato dal terzo, derivante dal **fatto illecito del proposto** (vale a dire, un credito risarcitorio vantato dal terzo in relazione ad un danno aquiliano, cagionato dal proposto: art. 2043 c.c.). Il riferimento del citato art. 52 cod. antimafia agli “*atti*”, da cui risulti il credito, sembrerebbe, in effetti, ben attagliarsi alle sole ipotesi nelle quali venga dedotto un credito che trova fondamento in un contratto o in altri documenti anche di provenienza unilaterale, ovvero

⁴⁶ Cass. I sez. pen. n. 173/2025, del 16 gennaio 2025, la cui motivazione è stata depositata in cancelleria il 9 aprile 2025, p. 4.

in un atto lecito, mentre si rivela almeno problematico nelle ipotesi, nelle quali il credito del terzo derivi da un fatto illecito del proposto. Ciò nondimeno, la giurisprudenza ha esteso anche a tali crediti la tutela prevista dall'art. 52, risultando, tuttavia, controversa l'individuazione della loro insorgenza in "*data certa anteriore al sequestro*". A tal proposito, di recente, la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che *«il credito del terzo, derivante da fatto illecito commesso in suo danno dal proposto, deve essere sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare [ossia il sequestro di prevenzione, n.d.a.] e deve essere accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l'ammissione ordinaria o tardiva al passivo. L'accertamento suddetto deve, in sede penale, essere definitivo, mentre, in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo»*⁴⁷ ;

ii) una seconda questione problematica ha riguardato gli effetti prodotti sulla procedura di confisca di prevenzione da una sentenza di accoglimento, in sede civile, **dell'azione revocatoria fallimentare**, proposta dai creditori del proposto fallito. In proposito, la Cassazione ha affermato che la sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria non può considerarsi vincolante per gli organi della procedura di prevenzione *«non solo e non tanto perché gli stessi sono rimasti estranei al relativo giudizio, ma anche per le (...) ragioni che attribuiscono solo al giudice della prevenzione la competenza funzionale riguardante la verifica dei diritti opponibili alla confisca»*⁴⁸

La Cassazione ha, quindi, precisato che la pronuncia che riscontra i profili costitutivi della revocatoria non fa stato *«nei confronti della procedura [di prevenzione]: l'avvento del sequestro e della successiva confisca, in assenza di una valutazione di segno contrario resa dal giudice della prevenzione, rende infatti indifferente l'accoglimento della domanda di revocatoria e non determina alcuna retroazione del bene nel patrimonio del venditore (...) trattandosi di effetto che non può prescindere da una verifica in tal senso resa nel corso del giudizio di prevenzione, nel contraddittorio con il titolare della eventuale posizione pretermessa»*⁴⁹.

La giurisprudenza ha stabilito, poi, che la strumentalità del credito rispetto all'attività criminale del prevenuto può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale, dovendosi ritenere che l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari sia senz'altro idonea ad agevolare, pur indirettamente, la realizzazione di attività illecite (Cass. Pen. Sez. V n. 1869 del 17 gennaio 2022). Se l'erogazione del credito o la costituzione del diritto si colloca temporalmente in costanza di una manifesta e percepibile condizione di pericolosità del ricevente, non può dubitarsi della ricorrenza di una presunzione semplice di strumentalità della erogazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse occulte e derivanti dalla attività illecita (principio affermato da Cass. Pen. Sez. I n. 6746 del 22 febbraio 2021, in relazione alla provvista impiegata per sostenere il pagamento del mutuo e apparente sostenibilità dell'acquisto immobiliare).

E con riferimento all'esecuzione dei sequestri relativi alle aziende si pone con notevole frequenza la questione della sorte **dei contratti che devono essere in tutto o in parte eseguiti**. L'art. 56 del Cam ha previsto un regime di sospensione automatica *“fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti a effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto”*. Il subingresso verrà effettuato se vi è una prospettiva di continuare l'impresa. Se non vi sono i presupposti ad es. per il contesto di assoluta illiceità che governa l'agire del proposto, l'amministratore lo dovrà dichiarare entro sei mesi dall'immissione in possesso. Una scelta che dovrà essere effettuata man mano che la conoscenza della realtà imprenditoriale matura e durante l'espletamento delle attività funzionali a redigere la relazione preliminare, ex art. 36 Cam, e, poi, la relazione sulla prosecuzione o meno dell'impresa, ex art. 41 stessa normativa. E se l'impresa continuerà normalmente i contratti strutturali dovranno proseguire (es. un'impresa che lavora la carne e dispone di refrigeratori, l'amministratore dovrà subentrare nei contratti di erogazione dell'elettricità). Nel procedere alla verifica dei crediti, a differenza di quanto avviene nella procedura concorsuale, l'amministratore potrà eccepire la mancanza di buona fede ad esempio se chi ha concesso finanziamenti ha agito con

⁴⁷ Cass., sez. un., 29 maggio (dep. 14 novembre) 2025, n. 37200, Arri.

⁴⁸ Cass., sez. VI, 9 aprile (dep. 26 maggio) 2025, n. 19469, Furore S.r.l.

⁴⁹ Ibidem

negligenza e non ha acquisito i bilanci, ha compiuto un'istruttoria sommaria, o ha erogato un mutuo a un noto prestanome non qualificato.

2. I limiti di rivendicazione del terzo intestatario fittizio: la legittimazione esclusiva a dimostrare l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati

Questione problematica affrontata e risolta dalle S. U. 27 marzo 2025 (Putignano Giovanni + 3), è quella inerente alla possibilità di rivendicare da parte del terzo ritenuto intestatario fittizio⁵⁰ esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati, ovvero sia legittimato a contestare anche tutti i presupposti di applicazione della misura di prevenzione.

La Corte ha sostenuto che il terzo è legittimato esclusivamente a dimostrare la coincidenza tra situazione formale e sostanziale: è questo l'unico tema del contendere in capo al soggetto fittiziamente interposto.

I terzi restano tali anche sul piano del rito e il loro titolo partecipativo all'azione di prevenzione è circoscritto al diritto di cui sono (o appaiono essere) portatori.

L'omessa citazione del terzo non determina la nullità del procedimento. È una semplice irregolarità e il terzo potrà provocare un incidente di esecuzione.

Di fronte a due orientamenti contrapposti, le Sezioni Unite hanno articolato, in estrema sintesi, la loro decisione, fra l'altro, nei termini che seguono⁵¹.

La *regiudicanda* di prevenzione è a soggetto e oggetto definiti. Il destinatario della misura di prevenzione è parte necessaria e ineludibile del procedimento di prevenzione e il dato normativo appare orientato in questo senso. Prende le mosse dall'art. 7 Cam: la celebrazione del procedimento in pubblica udienza "*quando l'interessato ne faccia richiesta*". Interessato "*non può che coincidere con il soggetto nei confronti del quale la proposta è formulata*". Ai sensi del secondo comma dello stesso art. 7, solo nei confronti dell'interessato, ossia tecnicamente il proposto, è stabilito l'obbligo dell'assistenza da parte di un difensore d'ufficio al quale notificare l'avviso d'udienza (ove non ne sia stato designato uno di fiducia). Solo con riguardo al destinatario della misura l'art. 7, secondo comma, prevede che l'avviso d'udienza debba contenere anche la concisa esposizione dei contenuti della proposta, facendo così riferimento a una sorta di contestazione relativa ai presupposti sui quali la richiesta di misura e, dunque, l'azione di prevenzione si fonda. Solo per il proposto e il suo difensore il quinto comma del citato articolo prevede il rinvio dell'udienza in caso di legittimo impedimento. Il terzo non può avvalersi di un difensore d'ufficio. Altre disposizioni differenziano il soggetto destinatario della misura e il terzo. I termini di efficacia del sequestro, previsti dall'art. 24 c. 2, d. lgs 159/2011 (e 27, c. 6 per il giudizio di appello) sono sospesi per le medesime cause previste per i termini della custodia cautelare, riferibili al solo proposto e al suo difensore. L'allegazione sulla legittima provenienza dei beni è attribuita al proposto. Le allegazioni relative alla sproporzione e alla provenienza illecita dei beni spettano solo al proposto (art. 24). L'art. 23 II c. espressamente enuclea la posizione dei terzi che risultano proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, stabilendone la chiamata a intervenire all'udienza in camera di consiglio, ritenuta espressiva di un *ius ad loquendum* diverso da quello che caratterizza il diritto di "partecipare" come parte. Dunque, i terzi restano tali anche sul piano del rito. Il loro "titolo" partecipativo è circoscritto al diritto di cui sono (o appaiono essere) portatori.

Con specifico riferimento ai terzi la cui titolarità dei beni sia frutto di asserita intestazione fittizia, ha ritenuto dirimente osservare che, a norma dell'art. 26, laddove venga accertato che tutti o parte dei beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, il giudice con il provvedimento che dispone la confisca dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione. Titorialità fittizia equivale a nessuna titolarità con la conseguenza che il terzo è legittimato esclusivamente a dimostrare la coincidenza tra situazione formale e situazione sostanziale: è questo l'unico tema del contendere in capo al soggetto fittiziamente interposto.

⁵⁰ Nel caso di specie, i terzi ritenuti intestatari fittizi erano Mascia Morrone, Lucia Putignano e Domenico Putignano, rispettivamente moglie, figlia e figlio del proposto Giovanni Putignano.

⁵¹ Rif. pag. 16 e ss.

3. Sequestro/confisca dei beni concessi in leasing e tutela dei diritti dei terzi in buona fede

Si rende necessario dimostrare che i beni siano riconducibili al proposto *uti dominus*. Possono essere oggetto di sequestro e confisca anche i diritti obbligatori suscettibili di tradursi in utilità economica. Con specifico riferimento ai *beni in leasing* si pone il problema della tutela del terzo in buona fede. In proposito, si pone l'esigenza di appurare:

- a) se sussistano elementi per ritenere che le società di leasing fossero consapevoli della fittizietà dell'intestazione al proposto o alle società riconducibili allo stesso;
- b) se l'impresa di leasing abbia effettuato verifiche per appurare se il soggetto giuridico che formalmente ha stipulato i contratti di leasing disponesse di redditi leciti idonei a sostenere l'impegno contrattuale,
- c) se alla data della stipula di ciascuno dei contratti di leasing fossero note - e, in caso positivo, quali - le vicende giudiziarie che hanno visto coinvolto il proposto.

La giurisprudenza ha fissato i seguenti principi per stabilire se sussista o meno buona fede da parte del terzo contraente. La misura di prevenzione della confisca può avere a oggetto anche beni che rientrano nella disponibilità del proposto in virtù di un contratto di leasing. In particolare, **l'intervento ablatorio può riguardare la sola posizione contrattuale del proposto e, quindi, il suo diritto personale di godimento, qualora il terzo proprietario che ha concesso i beni in leasing dimostri la propria buona fede.** Diversamente, nell'ipotesi in cui sia provata la mala fede del locatore-titolare dei beni, la confisca può coinvolgere l'intero diritto di proprietà vantato da costui.

Del resto, al di là delle precedenti e ovvie considerazioni, v'è da aggiungere che non è certo la formale sussistenza di un titolo contrattuale da parte del proposto ad escludere la possibilità di confiscare un bene in leasing in quanto è ovvio che il destinatario della confisca cercherà, proprio mediante il ricorso ad apparenti titoli negoziali leciti, di dimostrare la provenienza regolare del bene oggetto di aggressione, tanto più, nei casi in cui, come per il leasing, egli abbia l'interesse e l'opportunità di provare che il bene sia nella titolarità di un terzo, essendo a dir poco evidente che un simile onere probatorio è sostenuto nella stragrande maggioranza dei casi proprio attraverso l'esibizione di un titolo contrattuale. Pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, ben si comprende che l'aspetto dirimente in materia di confisca dei beni in leasing è rappresentato oltre che dall'effettiva titolarità del diritto anche e soprattutto dall'esistenza della buona fede del terzo concedente, nel senso che solo la tutela del legittimo affidamento di costui potrà impedire la confisca del bene, a nulla rilevando per una sua difesa l'esistenza di un contratto apparentemente ineccepibile che, come noto, ben potrebbe essere stato utilizzato dalle parti (concedente ed utilizzatore-proposto della misura di prevenzione) per consentire a chi delinque di continuare a godere di beni acquisiti mediante l'impiego di capitali illeciti. Anzi, la confisca dei beni in leasing è un terreno particolare sul quale - nel caso della fittizietà del relativo contratto o della malafede del locatore - deve essere intrapresa una seria e repressiva politica giudiziaria, essendo ormai notorio che il ricorso allo strumento del leasing avviene con maggior frequenza proprio da parte di coloro che intendono investire le ricchezze illecite nel godimento di beni che non possono acquistare in quanto, diversamente, diverrebbero oggetto dell'intervento ablatorio dello Stato.

La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che *"In tema di misure di prevenzione patrimoniali, può essere disposta la confisca di un bene utilizzato dal proposto in virtù di un contratto di leasing traslativo se non sia riconoscibile la buona fede della società di leasing al momento della conclusione del contratto, non rilevando l'eventuale successivo acquisto per incorporazione della medesima società da parte di altro soggetto giuridico che, subentrando nei diritti e nella posizione dell'originaria concedente, succede nel medesimo difetto di buona fede."* E, ancora, sempre secondo la Corte di Cassazione, la nozione di estraneità al reato va ravvisata, non soltanto nella mancata partecipazione al fatto illecito nella forma del concorso di persone, ma anche nella mancata derivazione di vantaggi e utilità dall'attività criminosa del reo. E, dunque, sul terzo che pretenda il riconoscimento delle proprie ragioni dominicali sul bene confiscato grava un onere dimostrativo di ampia portata, in quanto deve offrire dimostrazione della titolarità dello *"ius in re aliena"*, dell'assenza di complicità con l'autore del reato, della *"mancanza di collegamento del proprio diritto*

con l'altrui condotta delittuosa"⁵² e della situazione soggettiva di non conoscibilità - anche facendo ricorso alla diligenza richiesta dalla situazione concreta - del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dall'agire criminoso altrui, identificabile nell'affidamento incolpevole, prodotto da una situazione di apparenza, che rende scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza. Si è precisato che va confermata l'estraneità al reato anche nei casi in cui, pur nella ricorrenza della oggettiva acquisizione da parte del terzo di un vantaggio in dipendenza dell'altrui comportamento criminoso, questi abbia versato in una condizione soggettiva di buona fede. Per meglio sostanziare tale requisito, nella consapevolezza della insufficienza definitoria del richiamo al concetto, proprio dell'ordinamento civile, di buona fede quale ignoranza di ledere l'altrui diritto, si è sostenuto che la buona fede va intesa quale affidamento incolpevole del terzo, da desumersi sulla base di elementi specifici dimostrati dall'interessato, posto che tale condizione costituisce la base giustificativa della tutela accordatagli a fronte del provvedimento autoritativo di confisca adottato dal giudice. Tale tutela si alloca non solo al momento della verifica dei crediti ex art. 52 e ss Cam e, quindi, dopo la confisca del primo grado (ex art. 57, comma 2, Cam), ma anche nel corso del procedimento di prevenzione, ai sensi dell'art. 23 2 e 4 comma Cam.

4. Il momento di celebrazione dell'udienza di verifica dei crediti

Nell'esperienza dei Tribunali di Firenze e di Roma, l'udienza di verifica dei crediti, disciplinata dall'art. 59 CAM viene effettuata dopo la confisca di primo grado, mentre altri uffici vi procedono a seguito della definitività della confisca. Sebbene la partecipazione del pubblico ministero sia facoltativa, la stessa si è rivelata utile perché ha consentito di attingere informazioni inerenti alla condotta del proposto funzionali ad accrescere la sua pericolosità.

Capitolo III - Sull'ipotesi dell'«impresa mafiosa»

1. La confusione tra componenti lecite e componenti illecite nella prassi giurisprudenziali: principi generali

Nella prassi si riscontra spesso il caso della **confusione** (o commistione), in relazione a uno stesso bene, di **componenti lecite** e di **componenti illecite**: si pensi, ad esempio, a un immobile, originariamente acquistato con risorse lecite, ma poi ristrutturato con risorse illecite; oppure si pensi all'ipotesi opposta dell'acquisto dell'immobile con risorse illecite e della sua ristrutturazione con risorse lecite.

In tal caso (a parte quanto si dirà subito appresso in relazione ai compendi aziendali: v. *infra*), *almeno in linea teorica* la **confisca non dovrebbe colpire indiscriminatamente tutto il bene**, ma - al contrario nel rispetto del principio di proporzione e del diritto di proprietà - si dovrebbe procedere a **un'attenta ricognizione della sola quota ideale** del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto delle componenti illecite, e procedere alla confisca solo di tale quota⁵³.

In tal senso si è di recente pronunciata anche la Cassazione a Sezioni Unite, secondo la quale, in ossequio al *principio di proporzionalità* [...], non può essere disposta l'ablazione di un bene immobile nella sua interezza ove il pagamento del prezzo di acquisto sia avvenuto in parte con redditi di provenienza lecita, salvo il caso in cui la preponderanza della provvista proveniente da disponibilità prive di giustificazione sia tale da rendere irrisoria, anche per la peculiare natura e consistenza economica del bene, la quota di conferimento lecita (sez. 6 n. 35893 del 20 giugno 2019, Quaquarelli, Rv. 276832-01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il dissequestro di un immobile **nei limiti di una quota del 18%, pari all'importo della provvista di provenienza lecita**, pur se considerevolmente inferiore rispetto alla quota ritenuta di provenienza illecita, nello stesso senso, sez. 6, n. 31634 del 17 maggio 2017, Lamberti, Rv. 270711-01, ove si è affermato che la confisca integrale di un complesso aziendale disposta solo nel caso di assoluta o prevalente natura illecita delle risorse impiegate per l'acquisto dei beni e la formazione del capitale, dovendosi

⁵² Cass. Sez. Un., n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, rv. 213511.

⁵³ Cass., sez. 1, 4 luglio (dep. 28 agosto) 2007, n. 33479, Richichi; più di recente, Cass., sez. VI, 20 giugno (dep. 8 agosto) 2019, n. 35893, Quacquarelli.

altrimenti distinguere gli apporti leciti da quelli illeciti e sottoporre ad ablazione solo quelle parti o quote di valore e di patrimonio riferibili ai secondi)⁵⁴.

A livello di applicazioni pratiche, tuttavia, spesso la giurisprudenza confisca l'intero bene, o perché ritiene impossibile procedere, in fatto, all'individuazione e al conseguente scorporo della quota lecita da quella illecita, oppure perché ritiene la quota illecita preponderante e, come tale, capace di inquinare anche la quota lecita.

Tale soluzione (**confisca dell'intero bene**) è stata adottata in più occasioni:

- in relazione a un immobile lecitamente acquisito, ma poi ampliato e migliorato con l'impiego di disponibilità economiche illecite⁵⁵;
- in relazione a un terreno, acquistato con risorse lecite, ma sul quale era stato poi costruito, con somme di denaro di illecita provenienza, un immobile, il quale, per il suo maggior valore economico, aveva determinato la "declassificazione" del terreno, peraltro, non suscettibile di un'utilizzazione separata a sua mera pertinenza⁵⁶;
- infine, in relazione ad alcuni immobili, costruiti da una società terza (di cui il proposto era socio al 40%) con risorse lecite, ma edificati su un terreno originariamente acquisito dal proposto con risorse di provenienza illecita e grazie ad una aggiudicazione del contratto di acquisto dei terreni, resa possibile grazie all'intervento di una consorte mafiosa⁵⁷.

2. La non commistione tra il patrimonio e i redditi del proposto e quelli delle imprese riconducibili allo stesso

Vi è l'esigenza di evitare commistioni tra il patrimonio e i redditi del proposto e quelli delle imprese allo stesso riconducibili. Le società sono soggetti giuridici distinti e - ai fini dell'individuazione delle voci di cui si deve tener conto per il calcolo della sproporzione del proposto - si devono considerare unicamente **i rapporti rilevanti in senso tecnico-giuridico tra il proposto (o il terzo interposto) e le imprese collettive dallo stesso partecipate**; gli utili/dividendi percepiti dal medesimo; i finanziamenti erogati all'impresa dallo stesso o allo stesso rimborsati e gli aumenti (o eventuali riduzioni) di capitale sociale. I redditi e il patrimonio societario devono rimanere estranei all'algoritmo della sproporzione. Anche le imprese individuali costituiscono soggetti autonomi, pur essendo meno marcata, rispetto a quella delle società, la distinzione con riferimento al regime delle responsabilità. Si rivela, ai fini suddetti, utile l'acquisizione dei bilanci sin dal momento della proposta, che sono pubblici e agevolmente acquisibili alla camera di commercio. In altri termini, la valutazione circa il sequestro e la successiva confisca delle compagini societarie interessate muove dalla verifica che le stesse siano risultate destinatarie di immissioni di risorse (aumenti di capitale o finanziamenti soci) per importi consistenti e, comunque, non compatibili con i redditi dichiarati dal proposto e dai familiari (soci in dette imprese), determinando la sperequazione fonti/impieghi delle predette società. L'attività di queste ultime è, comunque, suscettibile di lettura in termini di commistione patrimoniale lecita/illecita con prevalenza addirittura della componente illecita

⁵⁴ Cass., Sez. Un., 27 marzo (5 settembre) 2025, n. 30355, Putignano (§ 18.3 dei Considerato in diritto): in applicazione di tale *regula iuris*, viene annullato con rinvio un provvedimento di confisca di un immobile acquistato grazie a un mutuo fondiario, di cui il 42% circa del monte rate risultava pagato con risorse lecite.

⁵⁵ Cass., sez. 11, 15 marzo (dep. 25 giugno) 2019, n. 27933, *Lampo*.

⁵⁶ Cass., sez. II, 2 novembre (dep. 11 novembre) 2021, n. 40778, Fasciani.

⁵⁷ Cass., sez. 11, 3 febbraio (14 luglio) 2023, n. 30655, Rappa, la quale ha elaborato il seguente principio di diritto: «in tema di misure di prevenzione patrimoniali, quando risulti che su un terreno illecitamente acquisito siano stati edificati immobili con l'impiego di lecite disponibilità economiche, la confisca può investire il bene nella sua interezza, in quanto inscindibilmente legato in rapporto di pertinenza prevenzionale alla pericolosità sociale del proposto». Sostanzialmente nello stesso senso - evocando l'istituto civilistico dell'**accessione**, tale per cui i beni costruiti sul fondo appartengono al proprietario del fondo stesso - anche Cass., sez. V, 27 ottobre (dep. 2 dicembre) 2011, n. 44994, Albanese; Cass., sez. III, 13 luglio (15 novembre) 2017, n. 52056, Perini.

(provento da reato e, in particolare, da evasione fiscale). Circostanza che ha indotto a ritenere sussistente un reimpiego di proventi illeciti⁵⁸.

3. La confisca di partecipazioni sociali. Sulla commistione di risorse lecite e illecite nelle società e sul significato della valenza inquinante ai fini del sequestro e della confisca delle stesse, riferibili a persone giuridiche costituite in data antecedente all'inizio della pericolosità sociale del proposto

Il legislatore (rif. alla l. n. 161/2017) ha introdotto il **co. 1-bis dell'art. 24 cod. antimafia**, che stabilisce ora una disciplina *ad hoc* per l'ipotesi di confisca delle **partecipazioni sociali**, in cui si distingue l'ipotesi della confisca di tutte le partecipazioni sociali (nel caso, ad esempio, in cui tutte le azioni di una società per azioni siano di fatto nella disponibilità del proposto, oppure nel caso di società unipersonale il cui unico socio sia il proposto), dall'ipotesi della confisca solo di una parte delle partecipazioni sociali (nel caso, ad esempio, in cui il proposto disponga solo di una quota delle azioni di una società per azioni), al fine di stabilire il destino dell'azienda, e dei beni che la costituiscono, riferibile alla società interessata (analoga disciplina è stata introdotta, sempre con la l. n. 161/2017, anche in relazione al sequestro: si veda il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma primo dell'art. 20 cod. antimafia).

Ebbene, ai sensi dell'art. 24, co. 1-bis, cod. antimafia:

- in caso di confisca di **partecipazioni sociali totalitarie**, deve essere disposta la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda: se, infatti, tutte le partecipazioni sociali sono nella disponibilità del proposto, deve ritenersi che anche l'intero compendio aziendale sia nella sua disponibilità e, come tale, va assoggettato a confisca (co. 1-bis, primo periodo)⁵⁹;
- in caso, invece, di confisca di **partecipazioni sociali non totalitarie**, il provvedimento di confisca deve indicare in modo specifico i beni costituiti in azienda (compresi, ovviamente, anche i conti correnti), ai quali la confisca stessa si estende⁶⁰: se, infatti, il proposto dispone solo di una quota delle partecipazioni sociali, anche il compendio aziendale dovrà essere confiscato solo *pro quota*, e compito del giudice della prevenzione sarà individuare dettagliatamente i beni aziendali "corrispondenti" alle partecipazioni sociali del proposto (co. 1-bis, secondo periodo).

Un aspetto problematico che si è posto attiene alla possibilità di procedere ad ablazione dell'intero compendio aziendale e delle quote totalitarie delle società nel caso siano riferibili a **persone giuridiche costituite in data antecedente all'inizio della pericolosità sociale del proposto**. Il dettato normativo non disciplina la questione relativa alla problematica, tutt'altro che infrequente, della "confusione" nel patrimonio del proposto - dedito ad attività commerciali o imprenditoriali - tra beni di provenienza lecita e beni di provenienza illecita. La giurisprudenza si è fatta carico di stabilire dei criteri interpretativi.

Nell'esperienza fiorentina si è ritenuto possibile tale sequestro laddove sussistano congiuntamente determinate condizioni.

a) Innanzitutto, la pervasività degli affari illeciti rispetto a quelli leciti, condotti dall'imprenditore proposto per il tramite del compendio aziendale di famiglia, come si è potuto dimostrare dai bilanci delle società e dalle relative dichiarazioni dei redditi per quanto attiene all'impresa individuale. In particolare, assume rilievo il **notevole incremento del volume d'affari in corrispondenza dell'inizio del periodo di pericolosità sociale** e, in un caso trattato, dalla consumazione del

⁵⁸ Decreto del Tribunale di Firenze dell'8 settembre 2021, la cui motivazione è stata depositata in cancelleria il 20 settembre 2021.

⁵⁹ In giurisprudenza si è precisato che la confisca avente ad oggetto **partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto ai relativi beni costituiti in azienda, anche in mancanza di espresso ordine del tribunale**, atteso che, sebbene l'art. 24, co. 1-bis, cod. antimafia non contempli un'esplicita previsione in tal senso, deve trovare applicazione il principio generale (in ogni caso la misura avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti), espressamente enunciato, invece, a proposito del sequestro (art. 20, co. 1, terzo periodo, cod. antimafia), la cui disciplina è del tutto omogenea a quella della confisca: così Cass., sez. I, 5 febbraio (dep. 12 aprile) 2021, n. 13601, *Bonalumi*; Cass., sez. II, 3 febbraio (dep. 14 luglio) 2023, n. 30655, *Rappa*.

⁶⁰ Se tale indicazione specifica manca, la confisca non potrà estendersi ai beni dell'azienda: v. ancora Cass. 5 febbraio (dep. 12 aprile) 2021, n. 1360, *Bonalumi*.

traffico illecito del KEU (rifiuto derivante dall'attività di concia delle pelli che nonostante presentasse particolari criticità ambientali era stato riutilizzato per sottofondi stradali, terreni agricoli e opere pubbliche), gestito dal proposto con le proprie imprese⁶¹.

b) In secondo luogo, **la considerevole durata nel tempo (decennale) di quello che si potrebbe definire "asservimento" dell'impresa alle finalità illecite perseguite dal proposto e dai suoi prossimi congiunti e l'elevata incidenza dell'illecito profitto rispetto al valore intrinseco dell'azienda** e delle quote di partecipazione nelle società. c) In terzo luogo, **la riferibilità della proprietà delle quote delle società, delle imprese individuali e dell'intero compendio aziendale alla persona del proposto**, soggetto portatore di pericolosità sociale generica e qualificata, nonché dei **rapporti commerciali** strettissimi tra le società e le imprese individuali.

d) In quarto luogo, **l'assoluta "commistione" e "confusione" tra i patrimoni sociali e quelli personali del soggetto proposto e dei terzi familiari**.

Si tratta di criteri che costituiscono applicazione concreta e sviluppo dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sulla cd. "impresa illecita", secondo cui *"In tema di misure di prevenzione, deve ritenersi illecita anche l'impresa in cui l'attività di tale natura risulti, per valore, nettamente prevalente su quella lecita, con la conseguenza che il complesso aziendale è suscettibile di ablazione nella totalità dei beni che lo compongono, in quanto interamente contaminato"*⁶².

La confiscabilità della totalità delle quote e dell'intero compendio aziendale di una "società o impresa illecita" è stata peraltro affermata, non solo in caso di pericolosità qualificata, ma anche generica: *"La confisca di prevenzione, anche in ipotesi di pericolosità generica, si estende, quando ricorra un'attività d'impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali complesse, a tutto il patrimonio aziendale ed all'insieme delle quote nella disponibilità del proposto, anche se formalmente intestate a terzi, ove **sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l'acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite**, poiché in tal caso è l'attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti"*⁶³.

E nella parte motiva della sentenza da ultimo citata si legge: *"Non sfugge che la norma di cui all'art. 24 del d.lgs. 159/2011 dispone testualmente che può procedersi alla confisca dei beni che "risultino*

⁶¹ Cfr decreto di sequestro del 10 gennaio 2022, depositato in pari data, dal Tribunale di Firenze, a fronte di proposta della Procura di Firenze, nell'ambito del procedimento n. 18/2021, nei confronti dell'imprenditore Francesco Le Rose, nato a Cutro (Kr), domiciliato in provincia di Arezzo. Decisione confermata dalla Corte d'Appello di Firenze del 4 ottobre 2023, la cui motivazione è stata depositata in cancelleria il 13 marzo 2024, che ha respinto le impugnazioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi con sentenza n. 10002/2024 del 3 luglio 2024, la cui motivazione è stata depositata il 20 settembre 2024 (pres. Gaetano De Amicis, relatore Maria Sabina Vigna).

⁶² Vds la massima di Cass., Sez. 6, Sentenza n. 11666 del 13/02/2019 - Rv. 275292 - 01, nella cui parte motiva (pp. 13-14) richiamando il precedente costituito da Cass., Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Lamberti e altro: *"...Quanto al tema concernente la cd. impresa illecita, quale bene unitario all'interno del quale non può distinguersi tra componenti di origine lecita e componenti di origine illecita, esaminato alla luce di una significativa elaborazione giurisprudenziale, è stato condivisibilmente affermato che, in tanto un'impresa, e, meglio, un complesso aziendale possono dirsi interamente "contaminati" e, come tali, suscettibili di ablazione nella totalità dei beni che la compongono, in quanto l'attività illecita sia preponderante, per valore, rispetto a quella lecita. Del resto, a voler accedere alla impostazione dell'unitarietà del bene, lo stesso può dirsi frutto di attività illecita solo se quest'ultima sia **nettamente prevalente**, altrimenti dovrebbe dirsi, nell'ipotesi contraria, che il bene è inscindibilmente frutto di attività lecita pur in presenza di apporti illeciti rilevanti, ma di minor significato rispetto a quelli leciti. Ancora, che l'impresa non costituisca un bene da valutare necessariamente in termini inscindibili è dimostrato proprio dalla possibilità di suddividere il capitale in quote (o, eventualmente, di azioni) attribuibili a titolari diversi [...] Ne deriva, allora, che, **nei limiti del giuridicamente ed economicamente possibile, anche con riferimento ad un'azienda è necessario distinguere tra apporti leciti ed apporti illeciti e sottoporre ad ablazione solo quelle parti o quote di valore (e di patrimonio) riferibili ai secondi**; la confisca totale dei beni o delle quote, poi, potrà essere disposta solo nel caso di **assoluta, o comunque nettissima, preponderanza delle risorse di natura illecita**..."*.

⁶³ Cfr Cass., Sez. 2, Sentenza n. 31549 del 06/06/2019 - Rv. 277225 - 07.

essere il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego" e che detta norma richiede un requisito più stringente rispetto all'art. 20 del medesimo decreto atteso che, mentre si può procedere a sequestro di prevenzione in presenza (di) "sufficienti indizi", per la confisca il legislatore ha utilizzato il verbo risultare declinato nella forma indicativa presente ("**risultino**"). Il dettato normativo non regola, invece, la questione relativa alla problematica, tutt'altro che infrequente, della "confusione" nel patrimonio del proposto - dedito ad attività commerciali o imprenditoriali - tra beni di provenienza lecita e beni di provenienza illecita: del resto, per un principio di stretta legalità e di compatibilità costituzionale del sistema, è chiaro che l'oggetto del sequestro non possa che riguardare - come recita la norma - solo i beni di valore sproporzionato rispetto alle condizioni economiche e/o "frutto di attività illecite" e quelli che costituiscono il reimpiego delle stesse attività illecite. Questa Corte di legittimità con un principio certamente estensibile anche al caso qui in esame ha chiarito che «... il sequestro e la successiva confisca non possono indiscriminatamente colpire tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personali, bensì solo quelli che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego. Ne consegue che **nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito, il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso**, ma, nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato all'incremento patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti. Il che si realizza mediante la **confisca della quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca medesima**» (Sez. 1, n. 33479 del 04/07/2007, Richichi, Rv. 237448). In tempi più recenti (Sez. 5, n. 12493 del 17/12/2013, dep. 2014, Cinà, non mass.), con riferimento ad un caso di confisca di prevenzione relativa ad un soggetto "Pericoloso qualificato" ma con un principio certamente applicabile anche ai cc.dd. "pericolosi generici" si è chiarito che non può bastare che un determinato soggetto sia socialmente pericoloso ed abbia messo in atto iniziative imprenditoriali per far scattare l'ablazione di beni destinati all'attività produttiva e comunque conseguiti grazie ad essa, essendo necessario provare che l'attività non sarebbe sorta o non si sarebbe sviluppata in quel modo se non fosse stata pesantemente condizionata dal potere e dall'intervento del soggetto pericoloso: occorre invece la prova, secondo lo statuto probatorio del giudizio di prevenzione, che l'azienda sia "frutto di attività illecita" e, ancora più in particolare occorre a) che l'acquisto originario sia stato reso possibile dall'attività illecita dell'acquirente (o del fondatore), in qualunque modo espletata, pur senza pretendere la prova di un diretto collegamento, sotto forma di nesso causale, tra l'attività - illecita - e l'acquisizione patrimoniale; b) che la crescita e l'accumulo di ricchezza da parte dell'impresa sia stata concretamente agevolata dall'attività illecita del titolare, perché solo in questo caso può dirsi - stando al dettato normativo - che l'incremento patrimoniale è "frutto di attività illecite". In dottrina si è, poi, evidenziato che il fatto che possono formare oggetto di sequestro e confisca, oltre ai beni frutto di attività illecite, anche quelli che ne costituiscono il reimpiego risponde alla ratio di sottrarre al soggetto pericoloso ogni utilità inquinata perché derivante, direttamente o indirettamente, dal crimine. Tuttavia, il distinguo, limpido sotto il profilo teorico, può non esserlo altrettanto in pratica, in quanto si assiste spesso alla commistione, nello stesso bene, di capitali leciti ed illeciti. [...] In sostanza, al di là dei principi formalmente richiamati, la misura va a colpire, nella loro interezza, beni che, ai fini di prevenzione, sono ritenuti non suscettibili di valutazione separata. Il tema del discrimine tra rapporti leciti ed illeciti va però impostato in modo peculiare con riferimento alle attività economiche, nell'ambito delle quali contributi - in termini di interessi soci e capitali - di provenienza lecita ed illecita finiscono - come risulta essere avvenuto nel caso in esame - **per fondersi in un tutto inscindibile**. Tale considerazione, ancorata ai dati fenomenici ha sorretto la costruzione giurisprudenziale (v. Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, Di Vincenzo, Rv. 259871) dell'impresa mafiosa ed ha giustificato il principio per il quale la confisca di prevenzione di un complesso aziendale non può essere disposta solo con riferimento alla quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, non potendosi distinguere, in ragione del carattere unitario del bene, l'apporto di componenti lecite

riferibili alla capacità ed alla iniziativa imprenditoriale da quello imputabile a mezzi illeciti, specie quando il consolidamento e l'espansione dell'attività economica siano stati agevolati dall'organizzazione criminale. Peraltro, nel caso di impresa (mafiosa) costituita in forma societaria lo stesso ragionamento impone di estendere il sequestro e la confisca a tutto il patrimonio aziendale ed a tutto il capitale sociale, ivi comprese le quote sociali di terzi, nonostante l'origine lecita dei fondi impiegati per la sottoscrizione delle quote **laddove sia accertata la disponibilità sostanziale dell'impresa da parte del proposto e laddove l'attività economica risulti condotta sin dall'inizio con mezzi illeciti**. In quest'ottica, la giurisprudenza di merito non risulta avere incentrato l'indagine finalizzata alla confisca alla ricerca del reimpiego di proventi non giustificati od affatto estranei all'attività economica del proposto, ma ha teso a verificare se l'iniziativa economica si sia espansa ed abbia prodotto redditi beneficiando della sinergia del suo titolare con la consorteria mafiosa, notoriamente volta al condizionamento delle attività di impresa. A ritenere diversamente - nel caso di impresa mafiosa - si priverebbe di efficacia il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali, strutturato e potenziato dal legislatore nella consapevolezza che è nel settore delle attività produttive che oggi si manifesta la maggiore pericolosità dell'indiziato mafioso, il quale sempre più di frequente trova rispondente alle sue finalità illecite non tanto acquistare singoli beni improduttivi o comunque non strumentali all'attività imprenditoriale, quanto a divenire egli stesso imprenditore anche se per interposta persona, acquisendo aziende già costituite, costituendone di nuove e comunque condizionando l'operare e lo sviluppo delle iniziative produttive non solo per investire e far fruttare una ricchezza inquinata ma anche allo scopo di accrescere le possibilità di infiltrazioni nel tessuto economico e sociale. È chiaro, pertanto, che dinanzi ad un fenomeno di commistione tra attività imprenditoriale ed appartenenza all'associazione mafiosa, sarebbe riduttivo e fuorviante limitarsi a verificare se ogni operazione sia immediatamente caratterizzata da evidenti requisiti di illiceità costituendo ad esempio il risultato di una determinata attività delittuosa essendo stata resa possibile la stessa solamente in virtù dell'attivazione di un determinato canale illecito. Tutte le operazioni attuate per il tramite di un'impresa costituita o sviluppata grazie all'estrinsecarsi dell'attività mafiosa sul versante economico rimangono geneticamente collegate, più o meno direttamente ad una situazione antigiusdica e finiscono per contribuire alla creazione di quella ricchezza inquinata che il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali vuole colpire con la confisca dei beni che rappresentano il frutto di condotte illecite o ne costituiscono il reimpiego. Affermare i principi di cui sopra non significa affatto disconoscere l'orientamento secondo cui la confisca non può aggredire indiscriminatamente tutto il patrimonio del proposto bensì deve sempre riguardare singoli beni rispetto ai quali siano individuabili le ragioni della illegittima provenienza, ma vuol dire solamente prendere atto che tale impostazione, quando si è di fronte ad una realtà produttiva nel suo complesso e dinamico operare, non può che riferirsi all'intera azienda. Se il discorso che precede può ben valere per l'impresa mafiosa e quindi per i c.d. "pericolosi qualificati", occorre ora verificare se sia possibile applicare tali principi anche nei confronti delle imprese/società riconducibili ad un soggetto "pericoloso generico". Orbene, ritiene **il Collegio che tali principi siano estensibili, nel particolare caso in esame, anche al pericoloso generico, ciò attraverso la dimostrazione che la costituzione o l'acquisizione delle partecipazioni (anche solo di fatto) negli enti e nelle società e negli enti oggetto del provvedimento di confisca siano state in qualche modo strumentali al perseguimento delle attività illecite, così "sporcando" anche la parte di denaro di provenienza lecita eventualmente utilizzata nelle operazioni imprenditoriali de quibus**. E' quindi corretto quanto rilevato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta allorquando, trattando della questione della confusione tra risorse lecite ed illecite, ha ricordato che il principio per il quale in caso di impresa esercitata in forma societaria e di strutture imprenditoriali complesse la confisca si estende a tutto il patrimonio aziendale e al complesso dell'attività (Sez. 2 n. 9774 del 10 febbraio 2015 Agù) deve ritenersi applicabile, fermi restando i diversi presupposti per l'affermazione di pericolosità, anche in caso di pericolosità generica, poiché il bene non viene confiscato solo perché il soggetto è pericoloso, ma perché, in chiave dinamica, tale condizione determina l'oggettiva pericolosità di mantenere il bene nella disponibilità di chi è risultato appartenere ad una delle categorie soggettive di pericolosità (secondo quanto chiarito sempre dalle Sezioni Unite "Spinelli" sulla ragione d'essere stessa e sulla natura preventiva e non punitiva di tutto il sistema delle misure di prevenzione). Sotto questo profilo è l'attività economica nel suo complesso gestita dal soggetto pericoloso a costituire un

fattore patogeno ed inquinante del mercato e delle relazioni economiche, per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e si confondono con quelli leciti, indipendentemente dalla qualifica della pericolosità”.

Si è coerentemente, poi, affermato che: **“In tema di misure di prevenzione patrimoniali, può essere disposta la confisca di tutto il patrimonio immobiliare e societario del proposto qualora l'apporto di componenti lecite si sia risolto nel consolidamento e nell'espansione della sistematica e reiterata attività di riciclaggio e di reimpiego di preponderanti capitali illeciti sì da non essere più scindibile la minoritaria quota lecita, stante il risultato sinergico dei capitali impiegati, determinante una loro inestricabile commistione e contaminazione”**⁶⁴.

A ben vedere, gli approdi giurisprudenziali di legittimità in tema di “impresa illecita”, sin qui brevemente ricostruiti, per un verso costituiscono un’evoluzione dell’orientamento formatosi sulla c.d. “impresa mafiosa” e, per altro verso (ma ancor prima e soprattutto), valorizzano le peculiari caratteristiche dei c.d. beni dinamici e delle ipotesi di pervasiva e inestricabile “contaminazione” o “confusione” tra profitti e beni leciti e ricchezze illecitamente acquisite/accumulate; rispondendo alla necessità di tutela, assolutamente irrinunciabile, dell’ordine pubblico economico e del mercato legale, mediante privazione del soggetto pericoloso dei beni patrimoniali anche aziendali ormai definitivamente “inquinati”, ancorché aventi origine lecita.

In definitiva, laddove sia dimostrata in modo solido e puntuale la natura di “impresa illecita”, la confiscabilità dell’intero complesso aziendale (e, in caso di società, della totalità delle partecipazioni) è giustificata dal fatto che questi beni (materiali e immateriali) finiscono per rappresentare essi stessi il “frutto o il reimpiego” delle illecite attività (anche imprenditoriali) poste in essere dal soggetto pericoloso⁶⁵.

È utile ricordare, sotto altra prospettiva, che il sequestro e la confisca dell’intero patrimonio aziendale consegue ex lege all’ablazione della totalità delle partecipazioni societarie⁶⁶ ed è opportuno precisare che il sequestro del patrimonio aziendale, riguardando un’universalità di beni organizzata per l’esercizio di attività di impresa (art. 2555 c.c. in relazione agli artt. 20 comma 1, 24 comma 1, e 41 d. lgs. 159/11), ovvero *res* o valori riferibili all’impresa e necessari per la sua prosecuzione, attinge necessariamente tutti i beni mobili, immobili, denaro e rapporti (conti correnti, investimenti ecc.) a prescindere dalla data di ingresso degli stessi nel patrimonio societario o aziendale; dal che consegue che, per quanto attiene alle ad es. alle somme su conto corrente, il sequestro si estende naturalmente alle somme che perverranno sul conto anche successivamente all’esecuzione del sequestro stesso, in deroga alla regola generale⁶⁷.

4. L’applicabilità dell’accessione invertita ai beni immobili (terreno e immobile) e ai beni dinamici (beni costituiti in azienda)

Come si è innanzi ricordato, si sono presentati e affrontati, nella trattazione di procedimenti di misure di prevenzione patrimoniali, casi nei quali il cespite è risultato acquistato con capitali di provenienza in parte lecita e in parte illecita, oppure i redditi leciti sono stati impiegati per incrementare il valore di un bene frutto o reimpiego di attività illecita, ovvero, ancora, che capitali illeciti siano stati investiti a beneficio di beni di lecita provenienza.

Al riguardo, la giurisprudenza ha fornito una serie di indicazioni che impongono a chi redige una proposta e al giudice incaricato di decidere sulla misura patrimoniale una *“attenta disamina dei profili fattuali e delle allegazioni difensive onde **consentire ove possibile lo scorporo delle***

⁶⁴ Cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 49750 del 04/07/2019 - Rv. 277438 – 05.

⁶⁵ Si veda in questo senso il decreto citato del 10 gennaio 2022, p. 113, nei confronti dell’imprenditore Francesco Le Rose. La confisca è divenuta definitiva, a seguito della Sentenza della Corte di Cassazione n. 1002 del 3 luglio 2024, la cui motivazione è stata depositata il 20 settembre 2024, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti.

⁶⁶ Cfr. art. 20, comma 1, periodo 2°, 3° e 4° dlgs. 159/11; art. 24, comma 1 bis, dlgs. 159/11.

⁶⁷ Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 1144 del 26/05/2021, la cui motivazione è stata depositata il 28/05/2021, per cui di norma sono oggetto di sequestro esclusivamente le somme giacenti sul conto al momento dell’apposizione del vincolo.

immissioni di illecita provenienza da quanto risulti legittimamente acquisito, procedendo poi alla sola confisca pro quota". Si è, ad esempio, chiarito⁶⁸ che, "quando risulti che un immobile lecitamente acquistato sia stato ampliato o migliorato con l'impiego di disponibilità economiche prive di giustificazione, la confisca può investire il bene nella sua interezza **nel caso in cui le trasformazioni e le addizioni abbiano natura e valore preminente, tale da non consentire una effettiva separazione dei distinti valori pro quota**. In conformità agli scopi nella disciplina di prevenzione preordinata a colpire investimenti anche se leciti, di risorse finanziarie prodotte da attività illecite è, pertanto, stata ritenuta legittima la confisca di un **edificio realizzato con fondi di provenienza illecita su di un suolo di provenienza lecita, se il primo abbia un valore preponderante rispetto al secondo**, poiché, quando un bene si compone di più unità, il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza è quello proprio della parte di valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalenti, diventando irrilevante il principio civilistico dell'accessione."⁶⁹

Per converso, il predetto principio civilistico è tornato ad essere valorizzato in giurisprudenza "per affermare la legittimità della confisca di **fabbricati costruiti su terreni sottoposti a sequestro e poi a confisca**, ancorché non menzionati nei provvedimenti ablativi, in quanto, in virtù del principio di accessione, i beni costruiti sul fondo appartengono al relativo proprietario, con la conseguenza che l'edificazione di un nuovo fabbricato resta automaticamente esposta alla misura patrimoniale che colpisce il bene principale, senza che ciò comporti alcun peggioramento della misura in atto"⁷⁰. Non si può disporre la separazione delle parti di edifici realizzate con ricorso a reimpiego di utili provenienti dalla gestione di un'azienda agricola derivante la sua costituzione da fondi di illecita provenienza, da quelle realizzate con impiego di somme di lecita provenienza, per la inscindibilità delle parti che compongono il bene immobile, quando le parti dell'edificio non sono suscettibili di utilizzazione separata. La Corte di Cassazione ha affermato che "è legittima la confisca di un edificio realizzato con fondi di provenienza illecita su un suolo di provenienza lecita, se il primo abbia un valore preponderante rispetto al secondo, poiché, quando un bene si compone di più unità, il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza è quello proprio della parte di valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalenti, diventando irrilevante il principio civilistico dell'accessione"⁷¹.

E tali principi possono essere applicati anche al caso dell'**acquisto di un terreno, avvenuto in un'epoca in cui non era ancora iniziata la pericolosità sociale, sul quale si è poi avviata un'attività d'impresa e si è costruito un edificio, in pieno periodo di pericolosità**. I principi sull'accessione invertita, infatti, riguardano i beni immobili (appunto terreno e immobile) e beni costituiti in azienda (beni dinamici). E possono essere oggetto di confisca qualora, come nella fattispecie, i proventi aziendali siano illeciti, siano preponderanti (negli anni i delitti hanno consentito proventi illeciti riutilizzati in modi ed entità decisive avendo riguardo alla completa fattispecie) e realizzino una **inscindibile commistione**. D'altra parte, l'accessione invertita (vedi Cassazione citata) ha riguardo al maggior valore dei beni di cui trattasi; ma nel valore dei beni da considerare nella fattispecie affrontata occorre anche tenere conto che gli acquisti del 2000 non sono stati pagati tutti subito (mutui non dimostrati/non restituiti), sicché non pare potersi ritenere dimostrata la legittimità della provvista.

⁶⁸ V. Cass, Sez. 1, n. 29186 del 22/04/2013, Ripepi, Rv. 256788.

⁶⁹ V. Cass., Sez. 2, sentenza n. 31549 del 6/6/2019 - Rv. 277225 -07.

⁷⁰ V. Cass. citata, Sez. 2, sentenza n. 31549 del 6/6/2019 - Rv. 277225 -07.

⁷¹ V. Cass. 6 Sez, del 10 ottobre 2018, la cui motivazione è stata depositata in cancelleria il 7 marzo 2019, n. 2205, pres. Anna Petruzzellis, relatore Mirella Agliastro, ricorso proposto da Angela Maria Teresa Visinoni, p. 7.

5. L'imprenditore che si rapporta con i sodalizi mafiosi e l'individuazione del concetto di appartenenza all'associazione mafiosa: il legame con un esponente mafioso, la sottoposizione a estorsione e il correlato sostegno dalla cosca che ne favorisce l'espansione, il rito di affiliazione in assenza di una sua effettiva attivazione per conto o nell'interesse dell'associazione

Il legislatore ha individuato la pericolosità qualificata facendo richiamo ad alcune fattispecie penali, ritenute rivelatrici di una pericolosità. In tale contesto si pone l'appartenenza all'associazione mafiosa, concetto distinto, come si è già detto, da quello di partecipazione. Ed è in questo ambito che vanno analizzati i punti oggetto del paragrafo.

Nel sostenere che la regola di esperienza (peraltro derivante da plurime fonti probatorie afferenti all'associazione denominata Cosa nostra) *"semel mafioso, semper mafioso"* non trova riscontro applicativo nella categoria degli appartenenti a una associazione mafiosa, la sentenza delle Sezioni Unite n. 111/2018 (Gattuso) ha sostenuto che, ai fini dell'appartenenza, *"si ritengono rilevanti anche condotte non connotate dal vincolo stabile, ma **astrattamente inquadrabili nella figura del concorso esterno** di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., per definizione caratterizzata da una collaborazione occasionale, espressa in unico o diluito contesto temporale, che si realizza con riferimento a circoscritte esigenze del gruppo, in correlazione con la loro insorgenza..."*. Nel contesto argomentativo sul punto la Corte ha detto con chiarezza cosa non è appartenenza mafiosa: *"...risulta estranea a tale concetto la mera collateralità che non si sostanzia in sintomi di un apporto individuabile alla vita della compagine (per una specifica disamina sul punto Sez. 1, n. 54119 del 14/06/2017, Sottile) [...] dell'impossibilità di qualificare come appartenenza la condotta che, nella consapevolezza dell'illecito, si muova in una indefinita area di contiguità o vicinanza al gruppo, che non sia riconducibile ad un'azione, ancorché isolata, che si caratterizzi per essere funzionale agli scopi associativi"*.

Le associazioni mafiose e non alimentano la loro capacità pervasiva di penetrazione sociale non solo grazie alle risorse derivanti dal patrimonio economico, ma anche da quello che viene definito patrimonio relazione, costituito dalla rete sociale che consente di costruire la propria immagine di soggetto in grado di governare e condizionare le dinamiche imprenditoriali e della comunità dei consociati.

Il punto è di verificare in concreto quali debbano essere le caratteristiche del pericolo sociale idonee a configurare gli indizi funzionali a ritenere dimostrata l'appartenenza all'associazione mafiosa. Si tratta di delineare il risultato probatorio necessario, coerente con lo schema giudizio constatativo/giudizio prognostico, che occorre raggiungere, che non deve coincidere con quello di partecipazione richiesto dall'art. 416 bis c. p..

È difficile declinare una categoria concettuale in termini astratti e l'analisi va effettuata con riferimento ai casi concreti densi di sfaccettature peculiari. Si può, in ogni caso, ritenere irrilevanti ai fini della nozione di appartenenza della mera collateralità di tipo culturale o sociale, ovvero di una contiguità o vicinanza, giacché in tal caso viene meno la materialità della condotta, senza la quale il giudizio constatativo non sarebbe possibile. L'offensività della condotta può apprezzarsi anche al di là dell'apporto alla vita della compagine funzionale agli scopi associativi, che possono costituire un presupposto verificabile di un giudizio di pericolosità, nel contraddittorio delle parti, di un imminente probabilità che ciò possa avvenire. L'accertamento della categoria dell'appartenenza nei termini di disponibilità concreta, effettiva e verificabile implica che questa sia frutto di una libera determinazione dell'imprenditore, il che è difficile, posto che nei territori ad alta densità mafiosa perché il rapporto collusivo si nutre della prevaricatrice intimidatrice che genera pressione e altera la condizione di parità. La tendenza è di discernere l'imprenditore, inquadrandolo in vittima o in colluso. Sarebbe, invece, importante approfondire i rapporti per verificare se le due posizioni di fatto coesistano, come nel caso in cui la sua impresa tragga un vantaggio economico dalla situazione vessatoria in cui viene a trovarsi. Si consideri che la gestione di aziende e imprese da parte degli amministratori giudiziari si caratterizza abitualmente da liquidazioni giudiziali sia per la natura mafiosa che non sopporta i costi della sua legalizzazione, sia per le conseguenze derivante verso i fornitori e la clientela dallo scollegamento al sodalizio, sia per le difficoltà per gli amministratori di conoscere il mercato, assumere scelte tempestive e i rischi dell'attività d'impresa.

Sussiste il tema della risposta da dare a quegli imprenditori che operano in una relazione di alterità netta e radicale rispetto alle organizzazioni mafiose presenti sul territorio, subendo la concorrenza

di altri imprenditori che, pur subendo in tutto o in parte la relazione vessatoria con l'associazione mafiosa, fruiscono di vantaggi concorrenziali derivanti dalla sponsorizzazione loro garantita dalle cosche.

Nel contesto di una relazione opaca con il soggetto mafioso, in cui non è dominante il profilo del suo interesse, sintomatico di una libera determinazione ad assecondarne gli interessi, il sistema consente di intervenire sull'impresa, attraverso l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 34 d. l.vo n. 159/2011. Le ipotesi in valutazione, infatti, rappresentano casi nei quali - esclusa o dubbia la qualità di soggetto pericoloso in capo all'imprenditore si è accertata un'agevolazione non occasionale del mafioso che giustifica un intervento con caratteristiche terapeutiche piuttosto che ablative, ispirato a una logica di intervento proporzionato e frazionato sull'impresa. Si tratta di misure che funzionano quando la governance aziendale sia sana e risulti inquinata solo una porzione o un ramo della struttura imprenditoriale.

La norma, peraltro, consente anche in questi casi di aggredire i beni (anche non la totalità aziendale, ma solo quelli che risultano frutto di attività illecite connesse alla relazione pericolosa o il loro valore equivalente) attraverso il sequestro e la confisca di prevenzione.